

## TORNATA DEL 1° GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO BENSO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere il limite delle imposte — Discussione del bilancio attivo per l'anno 1854 — Osservazioni, ed istanze dei deputati Guglianetti e Bottone, e risposte del ministro delle finanze — Approvazione delle categorie 1, 2 e 3 — Parole del ministro e del relatore Di Revel sulla categoria 4 — Domande del deputato Botta sulla categoria 6, Piombi, e schiarimenti del ministro e dei deputati Di Revel e Lanza — Approvazione della categoria 6 — Obbiezioni del deputato Di Revel sulla categoria 7, e risposte del ministro — Approvazione delle categorie 7 e 8 — Proposizione del deputato Perinati sulla categoria 9, oppugnata dal relatore e dal ministro, e non appoggiata — Approvazione delle categorie 9, 10, 11 e 12 — Osservazioni dei deputati Guglianetti, Notta, Borella, Depretis e Martelli, del relatore e del ministro sulla categoria 12 suddetta, Diritti sulle bevande, ecc. — Si rimanda la questione al bilancio dell'anno 1855 — Approvazione della categoria 13 — Parlano sulla categoria 14 il ministro medesimo ed il relatore — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni alla classificazione delle strade reali parallele alle ferrovie.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata :

5441. Erede Michele di Genova, rassegnando alcune considerazioni sul progetto di legge presentato dal ministro della istruzione pubblica sul riordinamento generale degli studi, propone :

- 1° Che si rileghi il greco antico nell'archeologia;
- 2° Che si limiti alla teologia la letteratura latina e la greca;
- 3° Che si dichiarì bastare ad ottenere la laurea in giurisprudenza e medicina un saggio concludente d'intender bene gli autori;
- 4° Che si sbandi tale studio dalle scienze fisiche e matematiche.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

**CADORNA C.** In uno degli scorsi giorni fu presentata una petizione, che porta il numero 5439, da alcuni proprietari del mandamento di Lesa, i quali domandano un miglior riparto delle imposte dirette provinciali, divisionali e comunali. Io pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI SASSARI E LE PROVINCE DI SASSARI E DI ALGHERO AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

**MARONGIU**, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul progetto

di legge concernente la facoltà da accordarsi alla divisione amministrativa di Sassari, ed alle provincie di Sassari ed Alghero di eccedere il limite ordinario delle imposte per l'esercizio 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1530.)

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### DISCUSSIONE DEL BILANCIO ATTIVO PEL 1854.

**PRESIDENTE**. Era in primo luogo all'ordine del giorno la discussione del bilancio passivo del dicastero dell'interno, ma per un leggiero incomodo di salute il ministro dell'interno non potendo oggi assistere alla seduta, si passerà alla discussione del bilancio attivo, che era stata portata dopo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 274.)

Le conclusioni della Commissione sono per l'approvazione di questo bilancio nelle somme di cui nell'unita tabella, e così il complesso del medesimo in quella di lire 122,165,160 94, adottando del resto il progetto di legge nella conformità proposta dal Governo.

**GUGLIANETTI**. Io non mi aspettavo che fosse posta all'ordine del giorno la discussione di questo bilancio, di cui non ho ancora avuto tempo di leggere la relazione, stantechè quella del bilancio dell'interno, che doveva discutersi prima, era già abbastanza lunga da assorbire il breve intervallo rimastoci dopo la discussione della legge di pubblica sicurezza ieri soltanto condotta a termine.

Ciò non ostante, se la Camera crede che si abbia a discutere il bilancio attivo, mi vi acconcierò, sebbene non preparato.

**PRESIDENTE**. Faccio osservare che la discussione del bilancio passivo era anche posta all'ordine del giorno, e che la relazione è stata distribuita otto giorni avanti il bilancio dell'interno.

**GUGLIANETTI**. Io non esporrò per ora quanto mi pare degno di critica in questo bilancio, perchè credo che sia più opportuno rimandare le osservazioni alle singole categorie; farò solo alcune osservazioni all'onorevole signor ministro

delle finanze intorno al modo con cui si esigono i tributi, e che io credo contribuire assai a rendere più grave il peso delle imposte, che da alcuni anni vanno via crescendo ogni giorno, e fanno sì che molti prendono in odio le nostre istituzioni, a cui danno carico di questi aggravii oramai intollerabili.

In primo luogo accennerò al ritardo della distribuzione dei ruoli delle imposte, e specialmente della prediale; ma siccome di siffatto ritardo più volte si è già mossa querela in questa Camera, non istimo utile di soffermarmi a lungo a parlare a questo riguardo.

Dirò soltanto che il ritardo testè accennato fa sì che il peso della contribuzione sia assai più gravoso, massimamente nei piccoli proprietari, i quali, se possono con facilità pagare, a cagion d'esempio, 50, 80, o 100 lire, sarà loro assai maleagevole lo sborsare il doppio della somma medesima.

Debbo altresì fare un'altra osservazione riguardo alla contabilità tenuta dagli esattori in modo poco esatto, cosicchè si lamentano frequenti e gravi errori.

Nelle campagne, quando è occorso un errore, il contribuente non trovasi per lo più in grado di conoscerlo, nè di ottenerne la correzione; e parecchie fiata paga in buona fede quello che non dovrebbe pagare, ove non vi fosse stato uno sbaglio dell'esattore.

Io non ascrivo tali errori alla negligenza dei percettori, od alla brama di fraudare i contribuenti, ma bensì alla molteplicità degli affari, cresciuti d'assai dopochè vennero messe in atto le nuove leggi d'imposta. Un'altra causa per cui si commettono simili sbagli consiste in ciò, che gli esattori molte volte affidano l'esecuzione del loro ufficio a persone salariate, le quali non presentano per nulla quella garanzia che presenterebbe l'impiegato direttamente nominato dal Governo, e che ha fatto un conveniente tirocinio nella sua carriera; ed a ciò io credo che in gran parte si debbano attribuire gli errori che si commettono nel comporre i ruoli di imposta.

Se il signor ministro si proponesse di usare una grande severità, non verso questi impiegati salariate dagli esattori, ma verso gli esattori medesimi, io credo che si diminuirebbero d'assai siffatti inconvenienti.

Finalmente io vorrei pregare l'onorevole signor ministro di trovar modo di far cessare gl'inconvenienti che s'incontrano a danno dei piccoli contribuenti di campagna nel modo di percezione dei tributi. Uno degli errori più gravi, io credo, nella nostra legislazione d'imposte, si è la molteplicità delle tasse; dimodochè il contribuente a prima vista non sa che cosa debba pagare allo Stato. Egli è sottoposto ad una infinità di dichiarazioni e di controdichiarazioni.

Mi permetterà la Camera che io le faccia una piccola storia di tutte le molestie che deve subire, di quanto deve fare il povero abitante di campagna per riuscire a sapere quale è la imposta da lui dovuta allo Stato.

Un proprietario avrà un piccolo fondo, una casuccia ed un ristretto negozio, in cui (come si usa nei villaggi) vende vari generi di merci. Egli dunque dovrà fare una dichiarazione per il piccolo fondo che possiede, dovrà fare un'altra dichiarazione per l'imposta mobiliare, un'altra per la personale. Riconosco che per l'imposta personale e mobiliare si può fare una sola dichiarazione, ma il modulo che ha proposto il signor ministro delle finanze è concepito in modo così confuso, è accompagnato da tante note e contronote, che ad un abitante delle campagne riesce assai difficile l'intenderlo. Quindi bisogna che egli paghi un contributo ad uno, che sia più istruito di lui, per riuscire a fare la necessaria dichiarazione. Dopo questa, il medesimo contribuente dovrà fare un'altra dichia-

razione per il suo piccolo negozio, poi un'altra ancora per il reddito della sua casa, senza contare il pericolo di un conflitto e di una lite per istabilire se la rendita sia giustamente dichiarata.

Egli, come dissi, esercita un negozio di generi soggetti a tasse di consumo; deve perciò cominciare a fare una dichiarazione presso al comune che egli intende esercitare quel commercio, per esempio, di caffè e di liquori; deve presentarsi al Consiglio comunale e quivi sostenere una discussione coi consiglieri delegati e cogli altri esercenti dello stesso genere; poi, quando non siano venuti d'accordo, bisogna che sostenga una nuova discussione dinanzi all'intendenza per ripartire giustamente il canone che il comune ha creduto di assegnare alla sua classe. Ma non basta, e non è ancora che sul principio. Egli deve inoltre fare una dichiarazione del fitto della bottega in cui esercita il negozio, deve pagare al comune la licenza annua dell'esercizio, deve sborsare al Governo il diritto di permissione; è infine soggetto alla tassa speciale per le bevande non fermentate.

Osservisi inoltre che, non essendo stabiliti i verificatori delle contribuzioni dirette in ogni capoluogo di mandamento in cui vi sono gli esattori, ne avviene che i contribuenti di molti comuni devono prima fare un viaggio per portare le loro dichiarazioni al verificatore delle contribuzioni dirette, e poi giunti a casa farne un altro nel termine assegnato, che più volte non eccede i cinque giorni, per recarsi dall'esattore a pagare la tassa.

Ora, se si pon mente alla perdita di tempo ed alle spese inevitabili, vede il signor ministro che un'imposta anche discreta diventa gravissima, e quasi insopportabile, e ciò senza alcun vantaggio per l'erario pubblico. Ciò apparirà tanto più evidentemente se si considera che assai sovente nascono contestazioni tra il contribuente e l'agente del fisco sulla lealtà delle dichiarazioni da quello presentate; le quali contestazioni una volta cominciate e tradotte in giudizio arrecano un sopraccarico di spese assai maggiori del male che si vuole evitare, cosicchè spesso i contribuenti cedono alle ingiuste domande dei verificatori delle contribuzioni piuttosto che sobbarcarsi ad una lite molesta e dispendiosa. Un galantuomo soggetto di recente al nuovo peso di tutte queste dichiarazioni e contrasti dicevami sinceramente: poichè deggio essere spogliato o tosto, o tardi, vorrei esserlo almeno d'un colpo solo, e non così a poco a poco.

Mi pare che la domanda sia assai discreta, e spero che il signor ministro troverà modo di far cessare questi aggravii; e almeno in questa parte (che è una vera sovrimposta) sollevare i contribuenti ora abbandonati intieramente alla discrezione degli agenti fiscali.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io lamento, prima di tutto, quanto l'onorevole preopinante che il bilancio attivo debba discutersi in questa seduta, ma il Ministero non poteva sicuramente prevedere ieri l'incomodo accaduto questa mattina al ministro che doveva sostenere la discussione del bilancio dell'interno.

L'onorevole deputato, prendendo a discutere sul bilancio attivo, si è ristretto a ragionare intorno alle contribuzioni dirette, ed ha avvertito alcuni inconvenienti che si verificano nell'esazione di queste imposte, e le rendono più gravi e più moleste. Io non disconosco la verità delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, ma reputo tuttavia che gli inconvenienti indicati derivino piuttosto dal trovarci noi sull'esordire, direi, sull'impianto di queste imposte, che dai principii stessi che le informano; e cercherò di dimostrarlo.

L'onorevole Guglianetti cominciava dall'avvertire il ritardo

dei ruoli; ma, non avendo insistito sugli appunti che ha fatto a questo riguardo, io non ripeterò gli argomenti che si sono più volte messi avanti onde giustificare l'operato dell'amministrazione.

Egli osservava poi come accadesse sovente, massime nei luoghi di minore importanza, che esattori ancora poco esperti commettessero errori nella spedizione degli avvisi. Io non nego che gli esattori, massime quelli che hanno poca pratica, possano commettere degli errori; ma ciò, come osservava lo stesso preopinante, si può in gran parte attribuire alla gran mole di affari che debbono disimpegnare. Altra volta la carica di esattore non era assolutamente una sine-cura, ma richiedeva poca cura. Non vi era che una sola imposta da riscuotere, l'imposta diretta, ed ora ve ne sono sette, compresi i pesi e le misure, e quindi il lavoro degli esattori è, si può dire, settuplicato. Di più il Ministero ha creduto di dover affidare agli esattori il ricupero delle multe e delle spese di giustizia, come pure il pagamento delle spese medesime.

La Camera saprà che prima gli insinuatori erano incaricati del pagamento delle spese di giustizia e del ricupero di queste spese, come pure del ricupero delle multe. Ora che il numero degli insinuatori è molto minore di quello degli esattori accadeva che i contribuenti da un lato e gli aventi diritto dall'altro, si trovavano ad una grande distanza dall'agente fiscale, e quindi si è creduto più opportuno di affidare questo incarico agli esattori, i quali essendovene uno per ciascun mandamento, si trovano in immediato contatto col contribuente da un lato, ed anche nell'immediato contatto della persona che presentandosi davanti al giudice di mandamento ha diritto a riscuotere un'indennità per la sua trasferta. Ma anche questo servizio, riescendo un peso nuovo per gli esattori, ha contribuito a rendere più difficile il disimpegno delle loro funzioni.

Io dico schiettamente che avrei forse fatto meglio ad aspettare ancora qualche anno prima di fare questa riforma, la quale stimo ottima in sé, ma che è venuta un po' inopportuna nel punto in cui gli esattori vedevano già aumentare la mole delle loro brighe; e il Ministero ha cercato di migliorare, per quanto era possibile, il corpo degli esattori, con un regolamento fatto nel 1852, ed ha stabilito che nessuno sarebbe ammesso come volontario nelle contribuzioni dirette se non dopo un esame di idoneità.

Prima si ammettevano i candidati a questo impiego, mediante una prova sostenuta davanti ad un direttore. Con un certificato di un direttore, un individuo qualsiasi poteva essere ammesso volontario nelle contribuzioni. Invece ora nessuno può essere ricevuto senza un esame subito al cospetto del direttore generale e dell'impiegato superiore dell'amministrazione stessa. Si sottopongono poi i volontari a lungo tirocinio; onde si ha argomento di ritenere che questa carriera sarà, d'or innanzi, percorsa da persone dotate di sufficienti cognizioni per disimpegnare tutte le loro funzioni.

L'onorevole preopinante osservò che qualche volta l'inconveniente che egli indicava aveva origine da ciò, che gli esattori, nei luoghi di poca importanza, affidavano a persone salariate il disimpegno delle proprie funzioni. Ciò, a vero dire, mi sorprende molto, perchè gli esattori nei luoghi di poca importanza ricevono un così tenue stipendio (quelli di ultima classe hanno solo 800 o 1000 lire, quelli della penultima 1200 lire), ricevono, dico, una così tenue retribuzione, che mi pare impossibile possano pagare altri in loro vece, salvo il solo caso che abbiano rendite speciali sul loro patrimonio privato.

Se questi abusi fossero riconosciuti dall'amministrazione,

certo che vi porrebbe presto riparo; ma simile inconveniente, io son d'avviso verificarsi piuttosto nei grandi centri dove gli esattori per lo più sono costretti di avere dei collaboratori, come, per esempio, avviene a Torino ed a Genova.

Accade pure talvolta che un esattore già grave di età, od avente qualche infermità, si faccia coadiuvare o da salariati, o da persone della propria famiglia; e quantunque ciò non sia al tutto regolare, quando però non si ha motivi per credere che il servizio sia trascurato, l'amministrazione lo tollera; ma quando questa sapesse che un giovane esattore, dotato di forze fisiche sufficienti, abbandonasse l'ufficio a persone salariate, certamente provvederebbe e provvederebbe energicamente; ond'è che si può ritenere che se questo ha luogo è sicuramente all'insaputa dell'amministrazione centrale.

Passava poi l'onorevole preopinante ad annoverare gli inconvenienti che derivano ai contribuenti e dalla molteplicità dei ruoli, e dalle numerose formalità a cui dà luogo lo stabilimento e l'accertamento dell'imposta.

L'amministrazione ha riconosciuto già da qualche tempo tutti gli inconvenienti che nascevano da questa molteplicità dei ruoli, e per ovviarvi ha pensato di ridurli a due o tre al più, ed aveva formato un progetto analogo per riunire fin di quest'anno il ruolo dell'imposta prediale con quello dei fabbricati in un ruolo solo, e di fare poi un ruolo della tassa patenti, della tassa dei pesi e misure e della tassa sopra la vendita delle bevande non fermentate: senonchè l'epoca inoltrata alla quale siamo giunti, il gran lavoro che si è dovuto e si deve fare per compiere le matrici dell'imposta personale e mobiliare, hanno fatto ravvisare al Ministero più opportuno di rimandare tale riforma all'anno venturo, e di non fare una novità in quest'anno, novità che potrebbe far ritardare la confezione di questi benedetti ruoli.

Lo ripeto, l'amministrazione riputò opportunissima questa riforma, ed il ministro eziandio l'aveva già quasi approvata; se non che il timore di dare un motivo, od almeno un pretesto agli agenti delle contribuzioni per ritardare la confezione di questi ruoli ha fatto riflettere che sarebbe miglior consiglio di rimandarla all'anno venturo; ma in quanto all'anno venturo io potrei prendere l'impegno assoluto di ridurre i ruoli a due; quindi cessano le formalità da adempiersi relativamente alle dichiarazioni delle imposte.

Una volta l'imposta stabilita, queste dichiarazioni non occorrono, od almeno non sono necessarie che in via eccezionale. Diffatti la legge dice bensì che potrà il Governo rivedere le dichiarazioni ogni tre anni, ma il Ministero non ha creduto di dovere interpretare quell'articolo in modo da costringere tutti i contribuenti a rinnovare le loro dichiarazioni, e a ripetere tutte quelle formalità che occorsero nell'impianto dell'imposta; che il Governo anzi fu d'opinione doversi interpretare quell'articolo in modo che gli agenti delle finanze avessero solo a fare quelle rettifiche che risultassero da cambiamenti nella condizione delle cose, oppure da un più esatto accertamento dei fatti.

Si è dato ordine ai verificatori di prevalersi delle circostanze delle dichiarazioni relative all'imposta mobiliare per controllare le dichiarazioni fatte antecedentemente rispetto alla imposta dei fabbricati, e per riformare quegli articoli che parevano difettosi; anzi, per non molestare troppo i piccoli contribuenti, si è ristretta quest'istruzione alle comunità di una popolazione maggiore, non mi ricordo più se di otto o dieci mila anime, alle comunità insomma di maggiore popolazione. Per ciò che riflette l'imposta dei fabbricati non vi è dunque mestieri di nuove dichiarazioni, non può essere il caso di fare quei passi cui alludeva l'onorevole deputato Gu-

glianetti se non se quando il verificatore credesse di dover modificare la quota della tassa stabilita per gli anni antecedenti, o quando il contribuente, a motivo di mutate condizioni, stimasse dover ricorrere per modificazioni.

Rispetto all'imposta personale e mobiliare la legge non obbliga di fare annue dichiarazioni se non sono succeduti nell'anno trascorso mutamenti nella condizione del tassato; e siccome questi mutamenti non possono colpire che una piccola frazione dei contribuenti, non sarà perciò che una piccola frazione che dovrà sottoporsi a queste nuove dichiarazioni.

Riguardo poi alla tassa sulle bevande dirò che in essa è più facile evitare le dichiarazioni molteplici, giacchè tutti gli anni accade qualche variazione nella condizione degli esercenti quest'industria. Ma conviene avvertire che questi esercenti sono gente assai accorta e svegliata, che è in condizione di poter difendere e propugnare il proprio interesse; sono persone che muovono qua e là frequentemente.

È certo che cagionerà minor disturbo ad un caffettiere il recarsi al capoluogo di mandamento ove deve andare spese volte per comperare i generi che egli smercia, che non ad un agricoltore, o proprietario di una piccola casa; ed a questi veramente io non saprei come fare evitare l'onere della dichiarazione. Ma osserverò che se questa tassa rende una somma discreta, se nel suo complesso si può dire assai ragionevole, essa cade esclusivamente sopra gli esercenti dei grandi centri di popolazione; la tassa essendo a ragione del fitto, ed i fitti che pagano i caffettieri essendo senza proporzione maggiori nei grandi centri di popolazione, si può dire che i quattro quinti di questa tassa sono pagati dai grandi centri. Ed infatti le statistiche, che sarò fra breve in grado di poter rendere di pubblica ragione, dimostrano che le grandi città sono quelle che sopportano (e massime la città di Torino, in cui il numero dei caffè è senza proporzione maggiore di quello delle altre città dello Stato) i nove decimi, e forse ancor più della tassa sulle bevande; ond'è che non si potrà dire che il piccolo contribuente, a cui alludeva l'onorevole Guglianetti, sia aggravato dal sistema che venne adottato; imperocchè tale sistema all'incontro favorisce largamente l'esercente dei piccoli luoghi, direi quasi l'esercente rurale.

Ho fiducia di avere, col sin qui detto, a sufficienza risposto alle obiezioni presentate dall'onorevole deputato Guglianetti. Riconosco gli inconvenienti che sono accaduti, e ripeto che il Ministero farà quanto può e sa per evitare che si ripetano nell'avvenire; in quanto a' suoi agenti avrà somma vigilanza e in merito dei ruoli cercherà di renderli meno numerosi e più semplici per ciò che riflette l'esercizio del 1855, e pel seguito.

**BOTTONE.** Poichè si è parlato delle imposte indirette, farei un'avvertenza al signor ministro, pregandolo a voler dare ordini affinchè gli avvisi delle contribuzioni fossero più chiaramente concepiti di quello che sieno al presente. Ho ricevuto io stesso di questi avvisi in cui non è specificato per nulla la quantità dell'imposta che si deve pagare alla divisione, alla provincia ed al comune. In questi avvisi v'è solo una separazione per la quantità dell'imposta relativa ai fabbricati; ma è pure confuso insieme quello che in questa imposta spetta ai comuni, alle provincie, alle divisioni, ed al Governo; cosicchè i contribuenti non possono dall'avviso che vien loro consegnato rilevare in quale quantità ed a chi debba esser pagata ciascuna imposta, essendo, come ho già detto, indicata nell'avviso una somma complessiva che comprende la quota di varie imposte. A me pare che questi avvisi debbano essere formulati in modo da togliere ogni dubbio e dar giusta soddisfazione a chi deve pagare.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Quest'anno, stante la premura di compiere questi ruoli, si sono autorizzati gli esattori a racchiudere in una sola cifra l'ammontare complessivo delle imposte che cadono a carico di ciascun contribuente. Capisco che, quantunque il peso che ricade sul contribuente, non ne venga alleggerito, gli possa tornare di qualche soddisfazione il vedere come sia distribuito il denaro che egli versa nelle casse dell'esattore, e quindi si avviserà il modo di far sì che più non si avverino gli inconvenienti testè accennati, e non si ignori dai contribuenti come sia composta la somma che dal percettore è loro richiesta.

**BOTTA.** Il discorso testè tenuto sul servizio degli esattori mi porge l'opportunità di volgere una preghiera al ministro delle finanze. Io credo che non siasi derogato ad un provvedimento ministeriale, secondo il quale gli intendenti sono obbligati di fissare entro il mese, due o più giorni nei quali gli esattori, massime dei piccoli mandamenti, son tenuti di recarsi nei comuni onde far l'esazione. Questo servizio, o non si fa, o si fa irregolarmente.

Io pertanto prego il ministro delle finanze acciò voglia vegliare onde gli intendenti facciano sì che si dia esecuzione al provvedimento ministeriale di cui ho fatto cenno.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione delle categorie.

(La Camera assente.)

*Imposte. Categoria 1. Dogane, portata dal Ministero in lire 17,000,000 e proposta dalla Commissione in lire 15,000,000.*

(La Camera approva.)

*Categoria 2. Diritti marittimi, portata dal Ministero in lire 545,000, e proposta dalla Commissione in lire 385,000.*

(La Camera approva.)

*Categoria 3. Gabella sulle carni, sulla foglietta, ecc., proposta dal Ministero in lire 7,660,375 e ridotta dalla Commissione in lire 6,319,690.*

(La Camera approva.)

*Categoria 4. Sali, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 10,512,200.*

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Darò a questo proposito qualche schiarimento alla Camera.

L'onorevole relatore ha fatto osservare come il Ministero non avesse ancora dato ragguagli intorno ai risultati del contratto d'affittamento sulle saline di Sardegna. Dopo che la relazione fu presentata, il Ministero ricevette le informazioni che aveva richieste in Sardegna intorno all'esecuzione di questo contratto.

Da queste informazioni risulta che in quest'inverno si sono ampliate dalla compagnia le così dette tavole salifere, cioè quelle tavole sulle quali si fa scorrere l'acqua per evaporarla, e quindi per cristallizzare il sale; che dietro la quantità di queste tavole ora preparate, se le circostanze sono favorevoli, si possono ottenere circa 62 mila tonnellate di sale brutto, le quali si ridurranno in seguito all'evaporazione a 50 mila, cioè a 500 mila quintali; questo nelle saline di Cagliari. In quelle di Carloforte si potranno produrre dalle 6 alle 7 mila tonnellate; e così in complesso dalle 56 alle 57 mila tonnellate.

La compagnia nel prossimo inverno continuerà i lavori per la preparazione di questi terreni, onde portare la produzione o almeno i mezzi di produzione del sale a 100 mila tonnellate, cioè ad un milione di quintali, in conformità a quanto si è obbligata nel suo contratto.

La compagnia asserisce che uno dei motivi pei quali non ha potuto fin da quest'anno portare a maggiore estensione le

tavole salifere è la difficoltà di procurarsi in Sardegna, anche d'inverno, la mano d'opera, che ivi, anche pagando una giornata discreta, difficilmente si trovano braccianti che vogliano lavorare a movimenti di terra.

In secondo luogo la compagnia ha migliorato il canale il quale mette in comunicazione le saline colla rada di Cagliari; e, per assicurare il suo servizio, ha ordinato la costruzione di parecchi battelli con un piccolo rimorchiatore a vapore che le permetterà di caricare ogni giorno, se non erro, dalle ottanta alle cento tonnellate di sale. Anche in questo la società si è veduta incagliata dall'impossibilità di trovare chi volesse in Sardegna incaricarsi dell'esecuzione di questi battelli. L'arte del calafato è in quell'isola ancora nell'infanzia; onde è stata costretta di rivolgersi a Marsiglia per far costruire questi battelli, i quali appena costrutti agevoleranno di molto le operazioni di caricamento.

La compagnia di più ha stabilito delle piccole strade di ferro nell'interno delle saline, ciò che agevolerà molto il servizio interno; cosicchè si ha motivo di ritenere che in un avvenire poco lontano essa sarà nel caso di attivare grandemente la produzione del sale, sia per somministrarne quanto deve al Governo, quanto per ismerciarne all'estero.

L'anno scorso, e nei primi di quest'anno i noli essendo saliti a prezzi altissimi, il commercio del sale si è trovato molto incagliato. La Camera sa che fra tutte le merci quella che paga noli meno elevati si è appunto il sale; quindi siccome vi erano da caricare grani, carbone, ferro, ecc., si trascurava il sale, ma appunto questa trascuranza ha fatto sì che i depositi dei paesi che non posseggono saline si trovano ora sprovvisti, ed al di d'oggi questo commercio prese una nuova vita, cosicchè nel mese di maggio, se non sono male informato, da 6 a 7 bastimenti sono entrati nella rada di Cagliari per caricare sale; ed io spero che questo movimento continuerà; onde la somma, d'altronde non molto elevata, che l'anno scorso, non è stata raggiunta, quest'anno si incasserà, e probabilmente negli anni futuri sarà di gran lunga superata.

**DI REVEL, relatore.** Quando la Commissione si occupò di questa questione, i ragguagli testè forniti le mancavano compiutamente, ed è per questo che essa dovette accennarlo.

Devo però dichiarare che ieri sera giungendo, dopo un'assenza di alcuni giorni, trovai che mi era stata trasmessa una relazione analoga, per quanto suppongo, a quella testè fatta dal signor ministro. Io ignorava che questa questione dovesse venir oggi in discussione, non lo seppi che tardi, e non ho potuto prenderne cognizione.

Del resto ciò che preoccupò la Commissione non fu il prodotto che può venire all'erario dalla esportazione del sale, ma bensì il desiderio che si sviluppi un'industria a cui la Camera stimò opportuno il fare una larga parte assegnandone la privativa ad una società. Se questo sistema porterà poi tutto quel bene che il signor ministro delle finanze ne sperava, l'evento lo dimostrerà.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la categoria 4 *Sali* nella somma di lire 10,512,200.

(È approvata.)

Categoria 5. *Tabacchi*. Proposta dal Ministero in lire 15,461,645, ammessa dalla Commissione in lire 15,900,000, e così con un aumento di lire 438,355.

(È approvata.)

Categoria 6. *Polvere e piombo*. Proposta dal ministro in lire 751,000, ammessa dalla Commissione in lire 790,000, e così con un aumento di lire 39,000.

**BOTTA.** Domando la parola.

In tutti i bilanci che sono stati distribuiti, se non vado

errato, questa categoria è sempre stata confusa insieme; io ho manifestato altre volte il desiderio che si dividesse perchè si potesse sapere che cosa costa al Governo l'amministrazione, l'acquisto, la manipolazione e la fabbricazione dei piombi, e che cosa profitta.

Io sono d'avviso che questa sia un'imposta meramente oziosa, che renda nulla, o assai poco al Governo, e dia luogo a qualche piccola contravvenzione, massime contro quelli che si trovano sul confine dello Stato dove non esiste questa privativa del Governo. Quindi se l'onorevole ministro sapesse dirmi qual è la spesa, e quale il guadagno sopra la privativa dei piombi, io formolerei una proposizione affinchè fosse tolta almeno dal bilancio avvenire, qualora non fosse veramente profittevole.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.**

Si è studiato per parte dell'amministrazione la questione sollevata dal deputato Botta; si sono iniziati calcoli esattissimi onde venire a determinare il beneficio che ne risultava per le finanze. Questo beneficio non è grande certamente, imperocchè varia dalle 45 alle 50 mila lire. In verità io era già dispostissimo ad abbandonarlo se non fosse della condizione attuale delle finanze per cui un prodotto di 50 mila lire non è a sdegnarsi.

Riguardo alla polvere vi sarebbero forse maggiori motivi per rinunciare a quest'imposta, perchè essa serve anche all'industria; anzi la maggior parte del prodotto si deve allo smercio che se ne fa dall'industria, mentrè il piombo è adoperato quasi esclusivamente dai cacciatori di professione.

Quindi è che io pregherei la Camera a voler mantenere questo dazio, salvo a rinunziarvi quando saremo in migliori condizioni.

**BOTTA.** Io mi arrendo volentieri alle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e non proporrò l'abolizione di questa privativa del piombo, solo mi farò a pregarlo di volere nei bilanci avvenire annotare partitamente la spesa di amministrazione per le polveri e piombi, onde ciascun deputato possa farvi quelle considerazioni e quelle proposte che crederà del caso.

**DI REVEL, relatore.** Quanto domanda l'onorevole preopinante già fu somministrato dalla Commissione del bilancio in occasione del rapporto sul bilancio del dicastero delle finanze, alla quale precisamente venne annesso uno stato dimostrativo del prodotto ricavato nei quattro anni dalla vendita dei piombi, e risulta che in media, depurate le spese, il beneficio netto fu di lire 22,269. Sicuramente, come osservava il ministro delle finanze, non è questo un lucro considerevole per lo Stato; ma, laddove si manca di molto, il poco anche viene in aiuto.

Osserverò poi che non si tratta di una privativa la quale realmente possa essere esercitata da altri, giacchè per fare i piombi ci vogliono certi stabilimenti adatti che richiedono molte spese; ma una volta poi che si hanno, conviene conservarli, perchè l'operazione si fa con poco. Fra le altre macchine, sono necessarie certe torri d'onde si precipita il piombo in granellini nell'acqua, e prendono quella forma sferica dei pallini da caccia, che non si potrebbero facilmente ed altrimenti fare da privati speculatori; e laddove si lasciasse questo commercio libero, verrebbe il piombo dall'estero, senza che sia favorita per niente l'industria privata nazionale.

Conchiudo adunque dicendo che in ordine alle spiegazioni richieste dal preopinante si è già soddisfatto dalla Commissione del bilancio.

In merito poi alla soppressione, se ne potrà parlare in un

altro momento, non adesso che si tratta di approvare la somma, non di levarla.

**BOTTA.** Io osserverò all'onorevole preopinante che ho letto precisamente i dati ai quali ha accennato, ma non so dove trovare il risultamento che io domando di conoscere: ho visto che cosa rende quest'amministrazione, ma non vedo che cosa costino gl'impiegati; ho visto anche mettere fuori una spesa di 70,000 lire per acquisto di piombi greggi, ma non so quanti pensionati questa amministrazione ci mandi al bilancio dell'erario; non avendo trovato tutto questo, non sono stato in grado di fare il calcolo del costo totale di quest'amministrazione per vedere se convenga mantenerla. Quando vi sia un reddito anche piccolo, io sono ben d'accordo che, nello stato attuale delle nostre finanze, non sia il caso di abolirla, ma quando il prodotto fosse quasi nulla o zero affatto, io proporrei sempre di abolire una privativa che non è aggradevole pei cittadini.

**LANZA.** Dacchè l'onorevole preopinante dice d'aver letto quanto è contenuto nella relazione del bilancio delle finanze, relativamente al prodotto di questo genere di demaniale privata, osserverò che la sua memoria gli fallì, probabilmente, in quanto ha dimenticato altri dati che egli chiede in ora, e che avrebbe potuto riscontrare nella stessa relazione.

In essa infatti non si trova solo accennato il prodotto netto, ma vi si rinviene pure il prodotto brutto, e quindi la divisione tra le spese ed il prodotto netto che ne ricava il Governo; cosicchè si viene da un quadro dimostrativo annesso a quella relazione a scorgere che il montare del prodotto brutto fu nel quadriennio di lire 467,206 83; che l'aggio ai magazzinieri ammonta (sempre nel quadriennio complessivamente) a lire 10,915 15; che la compra dei piombi allo stabilimento di Albertville ascende a lire 512,546 12; il trasporto dei piombi a lire 54,665 12, e quindi il totale delle spese a lire 378,126 85, ed il totale del prodotto netto, depurato dalle spese, lire 89,079 98, e la media di anni quattro a lire 22,269.

Pare dunque che siano in quel bilancio compresi tutti i dati atti a soddisfare la curiosità ed il desiderio di qualsiasi persona la quale voglia penetrare nell'amministrazione di questo ramo.

Rimarrebbe ancora a dare spiegazione relativamente alle spese di amministrazione, ossia alle spese delle pensioni che possono tener dietro; ma qui non è il caso, giacchè questo prodotto è smerciato dalla stessa agenzia dei sali e tabacchi, ed è estratto dai depositi dei magazzinieri.

Non so quale altra spesa di amministrazione si possa comprendere...

**BOTTA.** E le fabbricazioni?

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. In gran parte si compra fabbricato.

**LANZA.** Appunto. Noi non abbiamo nello Stato che una fabbricazione che non ha importanza, ed il numero degl'impiegati a quest'oggetto non può portare una grande spesa né un forte aggravio per le pensioni.

Dunque, sebbene il profitto che ne ricava non sia grande, se si confronta con quello che si suol trarre dagli altri generi di prodotti demaniali, tuttavia nessuno consiglierà, credo, a prescindere da questo prodotto, quando abbiamo bisogno, come osservava l'onorevole relatore, di tener conto, di utilizzare anche dei menomi redditi. Del resto, come osservava anche l'onorevole relatore, non è questa un'industria la quale rimanendo abbandonata nelle mani dei privati, possa acquistare un grande svolgimento e produrre una ricchezza interna, imperocchè non si farà altro che ricavarlo dall'estero.

Stimo quindi sia conveniente di mantenere questa produzione tal quale esiste attualmente.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Aggiungerò una sola informazione. Altra volta il piombo era fabbricato per conto del Governo nella manifattura d'Albertville coi piombi ricavati dalle miniere di Macot e Pezay; ma dopo che queste miniere furono, e ciò precisamente, se non erro, dietro gli eccitamenti dell'onorevole deputato Botta, concesse in affitto, fu colle medesime dato in affitto anche lo stabilimento d'Albertville; quindi il piombo è fabbricato dai concessionari delle suddette miniere, ed acquistato ad un prezzo il quale è in relazione col prezzo del piombo del porto franco di Genova.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la categoria 6 nella somma proposta dalla Commissione di lire 700,000.

(È approvata.)

*Redditi diversi.* — Categoria 7. Provento dell'appalto delle gabelle di sali e tabacchi, proposta dal Governo in 40,000 lire e portata dalla Commissione a lire 50,000.

**DI MEVEL,** relatore. All'occasione di questa categoria la Commissione sollevò una questione intorno al punto di vedere se conveniva procedere ad una riforma del modo con cui veniva liquidato l'aggio ai rivenditori di sale e tabacco, o se tornasse maggiormente in acconcio introdurre nel prezzo del tabacco che si vende ai rivenditori, e in quello nel quale è comprato dal pubblico una differenza tale che il beneficio che i rivenditori trarrebbero dalla differenza di prezzo che viene ora ragguagliato in ragione del 15 per cento, fosse ridotto.

La Commissione ha preso qualche informazione su questa questione, ed ha trovato che laddove si riformasse la tariffa dei prezzi, ne verrebbe al Governo un'economia che forse potrebbe giungere fino a lire 350,000. La Commissione addusse il motivo per cui reputava utile questa operazione, e questi motivi sono in primo luogo le strettezze dell'erario, per le quali, finchè non si può non imporre gravezza nuova, si deve procurare risparmio nelle spese.

Ora questo risparmio non risulta in modo evidente dal bilancio, poichè, ripeto, nel bilancio attivo non figura che la somma del valore del tabacco che venne rimesso ai gabelotti; ma i contribuenti pagano questo tabacco circa, in media, il 15 per cento di più, e questo 15 per cento, come dissi, deriva dalla differenza del prezzo tra quello a cui si dà dai magazzini ai gabelotti, e quello a cui i gabelotti medesimi sono tenuti di rivenderlo. Noi crediamo che sarebbe utilissimo intraprendere questa riforma.

Il sistema dell'appalto delle gabelle ha dato (ne conviene la Commissione) buoni risultati; ma pare che, anzichè desistere da questo sistema, che può essere continuato, meglio sia ridurre il beneficio che hanno i gabelotti. Abbiamo osservato nella relazione che esso ascende al 15 per cento; e se poteva essere conveniente dare un beneficio di tal fatta ai rivenditori quando la massa del movimento dei tabacchi non era che di nove milioni, ora che lo vediamo arrivare circa a quindici, pare sia conveniente ridurne la quota, perchè se si continua in questa via, ed appaltandosi sempre le nuove gabelle che rimarranno vacanti, s'incontreranno sempre maggiori difficoltà nel fare questa riduzione; invece se si fa fin d'ora, mentre il numero delle gabelle appaltate è ancora minore, poche saranno le difficoltà che s'incontreranno.

Quanto alle gabelle che furono date, non in appalto, ma per remunerazione di servizi o per qualunque altra causa, pare che neppure non ci possa essere difficoltà riguardo ai titolari, poichè quando essi le ebbero, la vendita del tabacco

non era ancora giunta a tale quantità, e se lo smercio si accrebbe, non fu effetto della loro industria, e poi non ebbero verun affidamento di una quantità determinata di vendita; per conseguenza si possono ridurre gli utili di cui godono senza dar loro verun torto, e procurare così un largo vantaggio all'erario.

La Commissione pregherebbe quindi il Ministero a volere far conoscere alla Camera se aderisca a porre in opera questi suggerimenti e quali siano i modi con cui vuole eseguirli.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole relatore ricorda come nella sua relazione la Commissione abbia fatto eccitamento al Ministero di modificare la quota d'aggio corrisposta ai rivenditori di tabacchi.

Il Ministero aveva già più volte preso a considerare questa questione, e se non ha finora proceduto ad alcun provvedimento in proposito, egli è per l'ultima considerazione avvertita dall'onorevole conte di Revel. Prima che le gabelle si dessero ad appalto, venivano assegnate in remunerazione dei servizi resi allo Stato, e si accordavano talvolta in compenso di pensioni. Sono molti i casi in cui quelli che avevano diritto a pensione vi rinunziavano per essere provvisti di una rivendita di sale e tabacco; quindi tali concessioni non erano a titolo gratuito, ma sibbene a titolo oneroso. Parrebbe quindi che un certo sentimento di equità dovrebbe trattenere il Governo dal modificare le condizioni nelle quali queste concessioni furono fatte; ma non è a disconoscersi che il progresso nello smercio del tabacco modifica e migliora ogni anno la condizione delle persone che ne hanno ottenuta la rivendita, e perciò pare giunto il tempo opportuno di una riforma. Ma, come faceva osservare l'onorevole relatore, questo non si può fare se non per legge, perchè la legge che stabilisce il prezzo del tabacco, determina altresì il prezzo dell'aggio o commissione da concedersi ai rivenditori; e quindi, prima presenterà al Parlamento una disposizione a questo riguardo; nè credo che l'appalto già effettuato dalle gabelle possa riescire di grave incaglio, perchè tutti i contratti sono per 3, 6 e 9 anni, quindi sono risolvibili dopo tre anni. Oltre di che non iscorgo difficoltà onde, pel tempo in cui i contratti debbono ancora durare, rimanga invariata la condizione attuale delle rivendite.

Del rimanente, tali questioni si debbono bene studiare, e saranno sottoposte al Parlamento nella prossima Sessione.

**DI REVEL**, relatore. Siccome il signor ministro non ha combattuto le mie osservazioni, ma si riserva soltanto di studiare le questioni che indi ne verrebbero, io non insisterò più su questo argomento.

Risponderò solo poche parole ad un'osservazione da esso fatta, il quale, da quanto mi è parso, fu trattenuto dall'addivenire alla riforma di cui si tratta, perchè parecchie di queste gabelle furono concesse in luogo di pensioni.

A tale proposito io stimo farmi interprete della Commissione affermando che, laddove tali gabelle fossero state date invece di pensioni legittimamente acquistate, e siffatto scambio si fosse fatto solo per convenienza del titolare, non dovrebbe essere pregiudicato il diritto alla pensione, se realmente era acquistato all'epoca in cui fu accordata la gabella. Se non che io reputo che nessuno degli individui i quali avevano diritto ad una pensione, e che ebbero una gabella in iscambio, vorrà reclamare in proposito, imperocchè, essendosi data una cosa il cui reddito era eventuale ed incerto in vece di un'altra di cui si conosceva precisamente la somma, pochi erano coloro i quali accettavano il cambio se non avevano un largo beneficio.

Ad ogni modo non crederei che a coloro che hanno ap-

paltato gabelle si debba lasciar continuare il beneficio di rivendita nei termini in cui l'hanno sino al fine del loro affittamento. Il ministro esaminerà se hanno diritto a risarcimento; ma siccome in ogni caso il beneficio dei rivenditori risulta dalla differenza del prezzo pagato al magazzino di distribuzione con quello della vendita al pubblico, bisogna far sì che sia mantenuta l'unità del sistema per tutti i rivenditori.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la categoria 6 nella somma di lire 80,000 proposta dalla Commissione.

(È approvata.)

Categoria 8. *Contribuzione prediale sui beni rurali*, portata dal Ministero in lire 12,901,957 e proposta dalla Commissione in lire 12,786,734 35.

La metto ai voti nella somma proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 9. *Contribuzione prediale sui fabbricati*, proposta dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 3,580,000.

**PERNATI**. Io vorrei chiedere al signor ministro delle finanze il motivo per cui non vedo all'imposta sui fabbricati fatta l'aggiunta dei centesimi di sussidio, siccome è fatta all'imposta prediale.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non è nella legge.

**PERNATI**. Io credo invece che si debba fare quest'aggiunta, e appoggio la mia opinione in primo luogo al disposto ed al confronto delle diverse leggi che concernono la materia delle contribuzioni.

Abbiamo una legge organica dei tributi, che è l'editto del 14 dicembre 1818. All'articolo 1, titolo II di quella legge è scritto, che il contributo prediale s'impone sulle terre ed altre proprietà stabili di qualunque natura. Dunque comprende pure i fabbricati. All'articolo 2, titolo VII, si dice che debbano aggiungersi al contingente della contribuzione prediale due centesimi di sussidio, di cui un mezzo a favore del regio erario, uno e mezzo a favore delle provincie.

Mi si dirà che la legge che stabilisce l'imposta sui fabbricati non parla di centesimi di sussidio. Io non lo nego. Sta in fatto che la legge del 31 marzo 1851, che ordina l'imposta sui fabbricati, non parla di questi centesimi di sussidio; ma io non credo che il non averne parlato importi una deroga ad una legge generale e preesistente. Mi pare che il silenzio della nuova legge non può avere altro effetto che di lasciar sussistere, nella parte in cui non si è derogato, una legge così positiva come è quella del 14 dicembre 1818, legge d'altronde che finora è ancora la sola organica dei tributi. Dunque era necessaria una legge esplicita, mi pare, per far sì che non si dovessero più percevere i centesimi di sussidio sui fabbricati.

Si dirà che è però evidente che l'intenzione era di non continuare quest'imposta dappoichè non se n'è parlato. Ma io credo che la legge debba essere interpretata secondo i principii di diritto, non secondo le intenzioni; nè mi sovengo che siasi parlato di questo allorchè si faceva la discussione di quella legge. Le intenzioni in queste materie mi pare che non si debbano supporre.

Del resto, per parlare delle intenzioni, è ovvio che abbiamo altre volte in queste leggi d'imposta dei risultati ben diversi da quelli che credevamo di ottenere. Chi, per esempio, si sarebbe mai creduto che imponendo una lira per *minimum* d'imposta personale si potesse venire a far pagare 10, 12, 15 e fino a 19 lire e forse più? Si credeva che imponendo una lira per *minimum* d'imposta personale non si

sarebbe pagato che una lira e forse qualche centesimo di aggiunta; eppure vi sono dei casi, e fra gli altri citerò quello di un comune, dove gli abitanti imposti di una sola lira di contribuzione personale vengono a pagare, per ogni lira di questa contribuzione, lire 19, centesimi 49 e 37 millesimi.

Dunque vede la Camera come non si debba stare a questa presunzione dell'intenzione che si potesse avere nel fare la legge. Quando una legge non dice niente, è chiaro, che deve applicarsi la legge precedente.

Ma vi ha di più. Io credo che abbiamo un'altra legge la quale ci obbliga in certo modo a porre questi centesimi addizionali alla nostra imposta sui fabbricati, e questa è la legge del 14 luglio 1852 che si è fatta per la Sardegna. Questa legge dice all'articolo 1:

« La contribuzione prediale per la Sardegna è provvisoriamente fissata nella proporzione del decimo del reddito netto.

« Art. 2. I centesimi addizionali di cui all'articolo 6 sono per ora fissati, tanto pei beni rurali che pei fabbricati, nel numero di due centesimi per lira di principale; un centesimo e mezzo per le provincie ed un mezzo centesimo a disposizione del Governo per risarcimento e bonificazione dell'imposta ai contribuenti le cui proprietà fossero danneggiate da incendi, grandini, inondazioni, ecc. »

Dunque vedete che per la Sardegna alla quale avete imposta la stessa base adottata nella terraferma per la contribuzione dei fabbricati, cioè ragguagliata l'imposta dei fabbricati al decimo del loro reddito, avete tuttavia aggiunto i due centesimi di sussidio. Ora io domando: come si potrebbe dire che colla legge del marzo 1851 siansi aboliti questi centesimi addizionali di sussidio pei comuni di terraferma portati dall'editto 14 dicembre 1818, mentre s'introdussero per la prima volta in Sardegna nel 1852? Ciò sarebbe ingiusto e tanto più sconcio, perchè si tratta di leggi recenti, ed è contrario ai principii di buona amministrazione l'aver due leggi nuove urtanti fra di loro; cioè che in Sardegna si paghi pei fabbricati il decimo, più due centesimi per fondo di sussidio, ed in terraferma si paghi soltanto il decimo.

Oltre a ciò, o signori, vi è ancora la ragione della legge che stabilì questi centesimi di sussidio, e vi sono dei diritti acquistati in seguito alla medesima.

Infatti voi certamente non ignorate come questi centesimi di sussidio sono destinati a diversi oggetti: cioè il mezzo centesimo a disposizione dell'erario è per far fronte alle contingenze di gravissimi infortuni che toccassero a provincie e comuni dello Stato; l'altro centesimo e mezzo, che non figura neppure sul bilancio dello Stato, perchè direttamente esatto dalle rispettive provincie, è destinato a tre oggetti. In primo luogo al rimborso delle contribuzioni agli immuni per causa di dodicesima prole; voi sapete che questi immuni pagano le contribuzioni regie come gli altri, ma poi ne vengono rimborsati; in secondo luogo servono per far fronte alle quote inesigibili; in terzo luogo a indennizzare i contribuenti che vengono danneggiati gravemente da incendi, inondazioni e altri impensati accidenti.

Ora, o signori, la ragione di questa legge non si estende essa egualmente ai contribuenti dell'imposta sui fabbricati, come a quelli sui beni rurali? Io non vedo differenza. Dunque gli immuni per dodicesima prole avranno diritto, come lo hanno, al rimborso delle contribuzioni tanto per l'imposta sui beni rurali come per l'imposta sui fabbricati. Questo è evidente, e d'altronde il fatto lo prova perchè loro si pagano tali rimborsi.

Lo stesso si deve dire delle quote inesigibili. Ben è vero che per queste quote figura nel bilancio passivo un fondo

di lire 100,000 che è stato introdotto in quest'anno, il quale, osservava però l'onorevole relatore, non basterà a far fronte al loro probabile ammontare; tuttavia supponiamo che basti al detto rimborso. È certo però che non poteva essere convertito quel fondo nel terzo oggetto di cui vi parlava, cioè per indennizzare i contribuenti di una fabbrica la quale fosse incendiata o rovinata da un terremoto o per altre cause straordinarie e che sono previste dalla legge.

Ora io diceva che gli immuni hanno diritto di essere rimborsati come hanno diritto ad avere un beneficio quelli che soffrono un danno per cause straordinarie a termine della legge, e questo diritto non è mai stato vulnerato da nessuna legge.

Come farete voi a pagare se non avete il fondo? Vorrete voi che le contribuzioni fondiarie sui beni rurali facciano fronte a questo servizio? Io credo che no, perchè un'imposta non deve fare il servizio di un'altra. E d'altra parte sarebbe possibile il farlo? Io lo ritengo in molti casi impossibile, e addurrò un esempio. La città di Torino ha un principale d'imposta sui fondi rurali di 86,000 lire e un'imposta sui fabbricati di altre 900,000 lire. Non dovendosi più prelevare i centesimi di sussidio che su sole 86,000 lire d'imposta prediale, ne verrebbe che il centesimo e mezzo non darebbe che un prodotto di 1200 lire; ora dovete ritenere che gli immuni per dodicesima prole della città di Torino hanno diritto ad un rimborso che supera le 2000 lire all'anno. Quindi non solo vi sarebbe ingiustizia nel far concorrere questi immuni sul fondo prelevato sui contribuenti pei beni rurali, ma vi sarebbe inoltre l'impossibilità di farlo, perchè tutto il fondo di sussidio si percepisce sull'imposta dei beni rurali, non ascendendo che a 1200 lire, e così non potrebbe far fronte a 2000 lire.

Dunque vedete che non solo sarebbe irregolare ed ingiusto questo storno, ma anche talvolta ve ne sarebbe l'impossibilità; quindi io credo che, e per effetto dell'interpretazione e del confronto delle leggi che io ebbi l'onore di accennarvi, e per la ragione stessa della legge, ossia volendo rispettare i diritti che essa ha creati, non si possa a meno che di fare l'aggiunta all'imposta dei fabbricati di un mezzo centesimo di sussidio come lo si è stanziato nella categoria precedente relativa ai beni rurali. Questo mezzo centesimo di sussidio non sarebbe gran cosa, non sommerebbe in tutto che a lire 17,900; tuttavia io credo che, e perchè le finanze hanno bisogno anche dei piccoli fondi, e perchè la giustizia e l'eguaglianza dei tributi tra la Sardegna e la terraferma lo esigono, questa proposta dovrebbe essere accettata.

Il vantaggio poi è maggiore nelle provincie, le quali su tutto lo Stato verrebbero a percevere la somma di 33,700 lire per far fronte agli oggetti sopra enunciati.

Io pregherei dunque il signor ministro delle finanze a volere accettare questo piccolo aumento al bilancio attivo dello Stato, il quale metterebbe, come dissi, in armonia l'organizzazione e la base delle imposte tra terraferma e la Sardegna, fornirebbe qualche somma al tesoro, e porrebbe le provincie in grado di eseguire la legge che regola i fondi di sussidio al cui disposto non potrebbero altrimenti provvedere assolutamente.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**DI REVEL, relatore.** Per dir vero la Commissione del bilancio non si sente animata da tanta generosità quanto lo è l'onorevole preopinante, da offerire al signor ministro di finanze un aumento di 17,000 lire proveniente dall'aggiunta di due centesimi e mezzo di sussidio, di cui mezzo centesimo all'erario e due alle provincie.

Mi pare che l'onorevole preopinante abbia altresì accennato come fosse luogo ad un aumento di 25 centesimi addizionali portati dall'editto 14 dicembre 1818.

**PERNATI.** Ho parlato solo di centesimi di sussidio.

**DI REVEL, relatore.** Sì, aveva parlato di 25 centesimi addizionali alle contribuzioni.

Io avrei potuto ricordare che questa proposta è già stata fatta, e che la Commissione, a cui la proposta fu demandata, non credette conveniente di assentirla; però la questione non venne decisa, perchè la relazione non fu portata alla discussione della Camera in quella Sessione.

Ma lasciando in disparte questa questione, e non partendo che dal punto di vedere se a termini della legislazione attuale siavi luogo ad aumentare di due centesimi e mezzo le contribuzioni riguardo ai fabbricati, io osserverò che l'editto 14 dicembre 1818 contemplava la contribuzione prediale che allora esisteva, contemplava cioè la contribuzione che era basata sulle risultanze catastali le quali egualmente contemplavano i fondi rustici ed i fondi urbani, ed è noto che i beni urbani o fabbricati pagavano in alcune provincie la contribuzione, in altre o non la pagavano o la pagavano in quota minima. Attualmente la legge sui fabbricati non ha più nulla a fare coll'editto 14 dicembre 1818, perchè è un catasto nuovo che si è fatto dei fabbricati, catasto il quale non ha altra base che quella consegna del reddito fatta dai proprietari e controllata dagli agenti del Governo nel miglior modo possibile.

Dunque, la legge in vigore della quale i fabbricati pagano la tassa fondiaria, non è quella del 14 dicembre 1818, è bensì quella del 31 maggio 1851, ed essa non ha punto parlato di facoltà d'imporre centesimi d'aggiunta nè a favore dei comuni nè delle provincie.

Io dirò poi all'onorevole preopinante che io credo nemmeno che dal non aggiungere i due centesimi e mezzo di sussidio ne nasca qualche sconcio, poichè il centesimo e mezzo di sussidio a disposizione delle provincie è destinato, come disse l'onorevole preopinante, a rimborsare agli immuni per dodicesima parte i tributi regi per essi pagati, non già i tributi provinciali e comunali che debbono continuare a pagare.

Questo fondo è sempre largo e bastante nelle provincie per far luogo a questo rimborso, poichè tutte le provincie ne hanno sempre in serbo una larga parte.

Quanto poi al mezzo centesimo di sussidio regio, esso non viene dato in rimborso di contribuzioni, ma è solo accordato in occasione di gravi sconcerti atmosferici e di incendi.

È noto poi che il danno che si risarcisce con questi fondi non è generalmente quello dei fabbricati che pagano le contribuzioni, ma quello dei fabbricati che precisamente ne vanno esenti, dei fabbricati cioè che sono compresi coi fondi rustici ai quali sono annessi. Io non veggio adunque che possa nascere sconcio alcuno dal non imporre questi due centesimi addizionali ai fabbricati i quali furono colpiti dalle disposizioni della legge speciale 31 marzo 1851, la quale volle assoggettarli ad un'imposta eguale al decimo della loro rendita netta.

Le disposizioni dell'editto 14 dicembre 1818 non furono per nulla applicate ai fabbricati; è un'imposta questa *sui generis*, la quale rappresenta bensì un'imposta territoriale, un'imposta fondiaria, ma non ha nulla di comune colla legge 14 dicembre 1818 che regola il riparto dei centesimi.

Ed è tanto vero che non ha nulla di comune con quella legge, che il Ministero stesso nell'anno 1851 presentò un progetto di legge in cui proponeva che si aggiungessero non

solo questi due centesimi di cui parlò l'onorevole preopinante, ma altresì i 25 centesimi che in complesso facevano 25 centesimi per metterli in relazione coll'imposta che pagano i beni rurali, la quale consiste di un principale e di 25 centesimi fissi d'aggiunta, di cui due sono quelli accennati dall'onorevole preopinante. Come dissi, la Commissione allora nominata per riferire intorno a questa proposta, non fu d'avviso di assentirvi; la Camera non prese veruna disposizione; ma pare fosse fin d'allora già ben dimostrato e dalla domanda del Ministero e dalla ripulsa della Commissione, che non fossero da imporsi non solo i 25 centesimi, ma neppure i 2 d'aggiunta. Quindi la Commissione non istima di fare una proposta in questo senso, ma reputa bensì, come disse nella relazione all'occasione di questa categoria, che, mandando a verificare meglio le consegne fatte, si verrebbe a colpire esattamente la rendita secondo vuole la legge, cioè il decimo, ma non crede che si debba con un mezzo indiretto venire ad aggravarlo con una somma non legalmente autorizzata.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Pernati sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Sebbene questa proposta non sia stata appoggiata, io credo necessario manifestare l'opinione del Ministero su questo argomento. Io credo che il Ministero non possa di propria autorità aggiungere questi due centesimi per i motivi addotti dall'onorevole relatore.

Il Ministero non è di questo parere attualmente come non lo era tre anni or sono quando veniva chiedendo che il Parlamento votasse questi due centesimi assieme ad altri. Il Ministero non ha mutata opinione, e ritiene oggi, come allora, che l'imposta sui fabbricati sia suscettiva di essere aumentata.

È stato detto bensì che l'imposta sui fabbricati sarebbe il decimo della rendita netta; ma poi per istabilire questa rendita netta si è detto nella legge che dall'imposta lorda si dedurrebbe il quarto per le spese di riparazioni in quanto alle abitazioni civili, ed il terzo in quanto agli opifici. Io reputo che in questa deduzione ci sia una vera esagerazione, massime se pongo mente come si fabbricano le case presso di noi, in questa parte d'Italia. Non occorre annualmente in media il quarto del reddito per riparare e per mantenere in buono stato le abitazioni, e me ne appello a tutti i proprietari di case; essi certo non spendono in media il quarto del loro reddito per mantenere i loro fabbricati. Quindi io persisto nell'opinione che sarebbe stato opportuno aumentare questa tassa; ciò non si è fatto perchè l'anno scorso abbiamo, nello stabilire l'imposta sui fabbricati, considerato l'alloggio come l'indizio della materia imponibile: so bene che questo non ricadrà assolutamente sopra i padroni di casa, ma tuttavia indirettamente una frazione di quest'imposta verrà pure a colpirli. Essi dovranno aumentare il prezzo delle pigioni, quindi l'inquilino si restringerà alquanto; infatti quando una merce rincarisce, ne diminuisce la consumazione; quindi una frazione che è impossibile determinare matematicamente ricadrà sopra i proprietari di casa. È appunto in vista di questo nuovo aggravio che il Ministero si è astenuto dal proporre alla Camera di accrescere l'imposta sui fabbricati e di rendere così più conforme al vero la riduzione stabilita dalla legge 1851; non mi pare quindi opportuno per ora di modificare questa legge; se si volesse variare la legge, bisognerebbe farlo in una proporzione un po' più larga; si griderebbe probabilmente per questi due centesimi come se fos-

sero 25. Dunque aspettiamo : verrà tempo in cui il desiderio dell'onorevole Pernati sarà...

**LANZA.** Ampiamente soddisfatto. (*ilarità*).

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze... come dice l'onorevole Lanza, ampiamente soddisfatto, nè si potrà allora opporre che non si è fatto qualche cosa. Per questo motivo prego il deputato Pernati a riservarmi il suo appoggio a tempo più opportuno.

**PERNATI.** Dirò due sole parole, non per insistere sulla mia proposta, ma per rilevare alcuni errori in cui sarebbe incorso l'onorevole Di Revel e fare qualche osservazione sopra questa materia, d'altronde alquanto astrusa ed importante.

L'onorevole Di Revel ha creduto che nell'imposta del 1818 non erano compresi i fabbricati.

Io faccio osservare che nell'articolo primo di quell'editto, essendo statuito che il contributo prediale s'impone sulla terra e sulle altre proprietà stabili, è evidente che vengono colpite anche le case.

Per altra parte abbiamo il bilancio sott'occhi, e si scorge che il ministro ha detto nella sua relazione che per appurare a termini della legge del 1851 l'imposta dei fabbricati dovette togliere un milione dalla fondiaria che rimane di circa otto milioni in principale. Dunque - si vede che i fabbricati pagavano circa una nona parte dell'imposta prediale stabilita dall'editto del 14 dicembre 1858.

Disse l'onorevole Di Revel che il fondo di sussidio di cui dispongono le provincie sovrabbonda al loro oggetto. Ho però citato il caso di Torino.

Io domando se milledugento lire, a cui ascende il fondo di sussidio che pagano i beni rurali, possono far fronte alle lire duemila di rimborso dovuto agli immuni per dodicesima parte, ed agli altri due oggetti cui deve provvedersi col fondo di sussidio; dunque vedete che, non aggiungendo il fondo di sussidio all'imposta sui fabbricati, non vi sarà modo di assicurare l'adempimento della legge che lo ha stabilito.

Io voglio ammettere, e tale è in sostanza la verità, che questo si sia dimenticato nella legge del 1851: ma come si potrà dimenticare il diritto che hanno gli immuni e coloro che sono danneggiati dagli infortuni di cui vi ho tenuto parola?

Queste osservazioni e questi fatti li confermo perchè non sono stati distrutti dall'onorevole relatore.

Del resto, se il signor ministro delle finanze è abbastanza generoso per rifiutare quella piccola somma che io credeva di proporre nel bilancio attivo, io non insisto ulteriormente, e spero che terrà calcolo di questi difetti che vediamo nelle leggi d'imposta e penserà a rimediarmi, tale essendo essenzialmente lo scopo delle mie osservazioni.

**MELLANA.** Colgo l'occasione in cui si vota questa categoria per domandare all'onorevole ministro se abbia fatta studiare dai consultori legali della Corona la questione se la esenzione accordata da antichi decreti reali a certe case sia estensibile a tutte le imposte.

Io non vorrei che in tale materia c'imbattessimo nella dottrina di coloro che sostengono doversi assolutamente mantenere tutte le esenzioni già accordate.

In questo caso, come osservava il signor ministro, siccome l'imposta mobiliare ricade in qualche parte anche sui proprietari delle case, quelli che furono esenti dalle imposte potrebbero pretendere di essere anche esonerati dall'imposta mobiliare.

Io credo che l'esenzione accordata per decreto reale non si possa estendere alle nuove tasse che si debbono imporre

per circostanze nuove; quando si accordarono quelle esenzioni, s'intendevano valevoli per le imposte ordinarie, ma non poteva prevedersi il caso che si avesse a ricorrere ad imposte straordinarie. Se ciò non fosse allora questi proprietari avrebbero anche dovuto essere esonerati dal prestito forzato.

Io non voglio entrare giudice in questa questione; ma solo domando al Ministero se esso l'abbia fatta studiare. Se ciò non è, credo che sia prezzo dell'opera il farlo, giacchè se io non intendo di menomare i diritti di nessuno, non intendo neppure che siano menomati i diritti della generalità dei cittadini.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La questione dell'esenzione dai tributi diretti, di cui godono varie fabbriche tanto in Torino che in alcune altre città, fu argomento di seri studi per parte del Ministero delle finanze. Vennero consultati appunto i legali chiamati per loro ufficio a rischiarare il Governo, e questi opinarono che le case che erano state esentate dal tributo in virtù di regie patenti non potevano essere sottoposte all'imposta diretta regia, ma dovevano sopportare l'imposta locale.

Questa fu l'opinione dei consultori della Corona, e questa opinione parve al Ministero altrettanto razionale quanto fondata in diritto.

Infatti l'esenzione dal tributo non venne fatta a titolo assolutamente gratuito, mentre tutti i decreti che accordano quest'esenzione, la motivano sull'opportunità di promuovere la fabbricazione. Fu un errore di giudizio nei governanti di allora, credendosi che, onde promuovere la fabbricazione, fosse necessario accordare queste esenzioni; prova che si era in buona fede si è che per alcuni edifici non solo fu concessa l'esenzione, ma inoltre un sussidio, come accadde ad un proprietario di casa a Porta Nuova, il quale, oltre l'esenzione, ricevette, se non erro, un sussidio di 20,000 lire. (*Segni di sorpresa*) Questo prova che di buona fede allora i governanti nutrivano opinione che fosse necessario di favorire con questi premi la fabbricazione.

Ora le cose sono molto cambiate: i terreni in vicinanza di quelle case non si concedono più gratuitamente, nè si danno sussidi a chi li compra, ma si fanno anzi pagare 200,000 lire la giornata. Ciò nullameno il contratto fu fatto sotto questo aspetto, ed io credo che i tribunali darebbero ragione ai proprietari delle case. Quello che ha fatto il Governo si è che, in alcune circostanze, per promuovere la fabbricazione nella capitale, ha accordato ai proprietari un'esenzione maggiore di quella accordata nelle regie patenti. In questo caso il Governo si è rivolto ai proprietari, e loro ha detto non essere solidario delle promesse fatte dalla città di Torino; pagassero, e quindi si rivolgersero a questa per ottenere il rimborso di quelle imposte di cui essa aveva loro promessa l'esenzione. Credo che queste spiegazioni soddisferanno l'onorevole interpellante.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la categoria 9.

(È approvata.)

Categoria 10. *Contribuzione personale e mobiliare.* Il Ministero e la Commissione propongono lire 3,800,000.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La somma cui viene calcolata quest'imposta è assolutamente ipotetica, perchè non si aveva nessun dato onde estimarla nè quando il bilancio fu compilato, nè quando la Commissione lo discusse: non se ne hanno molti neppure ora; tuttavia, siccome ho ricevuto questa mattina il risultato dei ruoli per la città di Torino, ne darò comunicazione alla Camera come un dato statistico di qualche importanza.

Il risultato delle dichiarare per la città di Torino è il seguente :

Vi sono 1694 vetture private che pagheranno una tassa di 46,690 lire.

Vi sono 12,147 persone di servizio che pagheranno 46,797 lire.

La tassa personale colpisce 26,071 individui, e per conseguenza produrrà 88,682 lire.

La tassa mobiliare salirebbe, secondo le dichiarazioni, a 528,851 lire.

Così in totale 712,000 lire.

Dietro questa somma, tenendo anche conto della gran differenza che passa tra la città di Torino e le altre parti dello Stato, pare tuttavia che la cifra portata in bilancio non sia esagerata, e vi sia fondata speranza di incassarla.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa categoria 10.

(È approvata.)

Categoria 11. *Tassa sulle patenti*, proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 3,000,000.

(La Camera approva.)

Categoria 12. *Diritti per la vendita di bevande non soggette al diritto di vendita al minuto, e diritti di permissione*, proposta dal Ministero in lire 380,000, ed aumentata dalla Commissione di lire 290,000.

**GUGLIANETTI.** Prendo quest'occasione per aggiungere alcune osservazioni a quelle che ho fatte in principio della seduta.

Io non ho domandato che si derogasse a leggi che sono troppo recenti per essere attaccate, ma intendeva solo di raccomandare all'onorevole ministro di finanze che trovasse modo di diminuire i gravi incomodi che i contribuenti, specialmente delle campagne, risentono pel numero troppo grande delle dichiarazioni. Per esempio, coloro che sono soggetti all'imposta di cui in questa categoria, sono tenuti a quattro dichiarazioni. Alla dichiarazione generale per tutti gli esercenti, a quella per la vendita di bevande non fermentate, alla dichiarazione relativa al diritto di permissione; alla dichiarazione ed al pagamento del canone gabellario; finalmente sono soggetti ad un nuovo diritto introdotto dal ministro delle finanze con decreto del 14 aprile corrente anno.

Quest'imposta (già lo dissi ieri l'altro alla Camera nell'occasione della discussione della legge sulla pubblica sicurezza) consiste nel diritto di lire 2 50 per la licenza rilasciata annualmente dai municipi ai venditori di vino, caffè, birra e simili.

Mi ricordo che quando non c'erano ancora le nuove imposte, la quota che i comuni esigevano da tali esercenti era appunto di lire 2 50 il cui prodotto cadeva nel tesoro comunale. Il signor ministro ha creduto di introdurre quasi di soppiatto questa imposta, forse per dare un mezzo ai comuni di supplire alle loro casse esauste già da tante spese.

Se questo era il suo pensiero, doveva esporlo francamente dinanzi al Parlamento; ma lo stracchiare una legge la quale non parlava di tale imposta, anzi, a mio avviso, nel suo spirito era decisamente avversa ad essa, per aprire una nuova sorgente di contributi a favore dei municipi, non mi pare il modo nè il più giusto, nè il più conveniente.

Non mi pare giusto, perchè appunto venne a cadere questa imposta per arbitrio del Ministero, sopra una classe di contribuenti che sono già sopraccarichi in modo straordinario, e assai più gravemente di tutti gli altri commercianti, e si possono chiamare le vittime del nuovo sistema fiscale. Non mi pare conveniente, perchè quando si vuole imporre una

tassa nuova, bisogna proporla al Parlamento, non introdurla quasi di nascosto e per sorpresa.

L'unica ragione per cui il Ministero ha creduto poter introdurre quella nuova imposta comunale, si è che in sostanza non concede ai municipi altro diritto che di esigere un compenso per le spese materiali della licenza rilasciata agli esercenti, ed alle spese di sorveglianza esercitata dal comune su questi stabilimenti.

Anzitutto mi sembra una pretesa ben crudele il richiedere da una classe, da una sola classe di cittadini il rimborso delle spese, che può costare al comune la sorveglianza loro inflitta. In ogni evento dovevasi stabilire in modo più conveniente e conforme ai principii dello Statuto. Sia che trattisi del più elegante albergo, sia che trattisi della più umile bettola, il comune esige lo stesso diritto uniforme di lire 2 50. Ora è ciò razionale? Conforme al principio della giustizia distributiva? Al riparto proporzionale delle imposte? Non lo credo; e farà ottima cosa il signor ministro correggendo il regio decreto in modo da permettere al comune il solo rimborso delle spese materiali per le licenze.

Mi rimane un'ultima osservazione. Uno dei generi gravati dal canone gabellario si è il vino. Il signor ministro si ricorderà che più volte in questa Camera dai rappresentanti delle provincie vinicole si lamentarono i danni della crittogama che tolse in alcuni paesi interamente il raccolto delle uve. Alle lagnanze di questi rappresentanti il signor ministro ha sempre cortesemente risposto che avrebbe preso in considerazione la triste condizione di queste provincie, qualora il malanno continuasse ad affliggere i vigneti; aggiungendo però sempre che sperava le cose mutassero in meglio. Le sue speranze fallirono; il male non scemò, anzi crebbe d'anno in anno; in alcuni paesi per un triennio le raccolte dei vigneti furono distrutte dalla crittogama; e pur troppo oggidì scorgonsi i segnali di riproduzione di quella funesta malattia.

Io inviterei quindi l'onorevole signor ministro a dichiarare alla Camera se persista ancora nelle sue benevole intenzioni verso i paesi più specialmente afflitti da tale malanno, e quali compensi sia pronto a proporre a sollievo di essi. Il mio avviso sarebbe di ottenere dal Parlamento uno sgravio di una parte delle imposte prediali pagate su fondi che non danno prodotto alcuno.

Questa però non è che una mia idea; il signor ministro potrà trovare altri compensi, purchè si provveda in qualche maniera a sollevare i contribuenti, che da tre anni si trovano nella più misera condizione.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole preopinante, in ordine ai diritti per la vendita di bevande non soggette al diritto di vendita al minuto, disse come codesta categoria di esercenti sia stata in certo modo presa di mira dal fisco, e sia vittima (credo abbia detto questo) della sua rapacità.

Non nego che sia stata un'innovazione, tale che non ha riscontro presso altri paesi, quella della tassa sulle bevande non soggette al diritto di vendita al minuto.

Ma io porto opinione che quest'innovazione aveva il suo fondamento in un principio di giustizia e d'equità, e che quando la necessità ci costringeva a stabilire e mantenere una tassa sulle bevande fermentate che sono consumate in massima parte dalle classi meno agiate, ragion voleva che pur le bevande saccarine, le quali sono consumate dalla classe più ricca, venissero sottoposte ad un dazio.

Del resto penso che questa tassa non ricade tanto sopra gli esercenti, quanto più, in gran parte almeno, sopra i con-

sumatori. Che essa poi non sia talmente eccessiva da incagliare queste professioni, ne abbiamo una prova manifesta nel numero sempre crescente di tali esercizi. Non si vede sorgere una nuova casa senzachè immediatamente vi si apra un nuovo caffè; non si fa un'opera qualunque in una via, senza che immediatamente si stabilisca un nuovo esercizio di questo genere.

Questo fatto basta da sè solo a dimostrare che la tassa non è troppo gravosa. Sicuramente essa richiede molte dichiarazioni; ma tutte le tasse di consumazione le richiedono.

Ad ogni modo però esse sono in molto minor numero di quello richiesto dai venditori di bevande fermentate soggette ai diritti di gabella, i quali se non si abbuonano debbono dichiarare tutte le merci che formano l'oggetto del loro commercio. Non avvi paragone tra le molestie imposte ai venditori di bevande saccharine e quelle imposte ai venditori di bevande fermentate.

Dopo avere rilevato gli inconvenienti delle tasse stabilite a beneficio dell'erario, l'onorevole preopinante diceva che il Ministero, come se queste non bastassero, ne aveva aggiunta un'altra di propria autorità, tanto era il suo desiderio di colpire questa classe di contribuenti. In ciò l'onorevole deputato Guglianetti va assolutamente errato. Il Ministero acconsentì a questa tassa molto a malincuore... (*Bisbiglio a sinistra*) Tant'è che ebbe a sostenere una vertenza assai viva col municipio di Torino, di cui veggo presente l'onorevole sindaco.

**NOTTA.** Domando la parola.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero ha creduto che si dovesse venire all'abolizione assoluta di questa tassa, ed in tale senso si rivolse al municipio di Torino, invitandolo a questa soppressione. Il municipio rispose con una memoria molto bene dettata da distinti suoi membri, da finanzieri e magistrati, in cui dimostrava avere un diritto a conservare questa tassa. Siffatta memoria fu sottoposta all'esame di consultori legali, e la questione fu in certi limiti risolta in favore del municipio. Quindi assicurò l'onorevole Guglianetti che molto a malincuore il Governo ha fatto quel decreto...

**GUGLIANETTI.** Doveva ricusarlo.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ma allora bisognava fare una lite, ed i consultori del Governo dissero che questi l'avrebbe perduta. Quindi, lo ripeto, se il Ministero ha errato, non è certamente pel desiderio di mantenere questa tassa, poichè il suo desiderio, il suo istinto, il primo suo atto, avanti che la cosa fosse stata esaminata dagli uomini di legge, fu d'invitare i municipi e segnatamente quello di Torino, ad abolirla interamente. Se l'onorevole Guglianetti vuole introdurre un articolo di legge per far dichiarare illegale questa tassa, io mi associerò molto volentieri alla sua proposta.

**NOTTA.** Darò a questo riguardo brevi spiegazioni.

Il municipio di Torino lasciando a parte i fondamenti di diritto che poteva credere di avere nell'esazione di questi diritti, non si fece ad esigerli, salvo dopo che furono stanziati in bilancio e che i bilanci furono approvati dall'intendente, e quindi dal Ministero dell'interno, il quale quando avesse creduto che non si dovesse percepire questa tassa avrebbe potuto, e dovuto in tal parte ricusare la sua approvazione al bilancio.

Del resto faccio presente all'onorevole Guglianetti che questa tassa non ha altro scopo che di far sì che il municipio sia risarcito delle spese che si fanno per ispedire queste

licenze; ciò non forma oggetto di rendita, ma solo di semplice rimborso, ed ognuno potrà facilmente comprendere come questa spesa alcune volte ecceda molto più la somma che si esige. Per esempio, quando v'è un tale che chiede di poter fabbricare in un dato luogo, v'è necessità di farlo visitare dall'ispettore edilizio, o da chi per esso; si deve da questi far praticare misure, ricavare disegni, ecc., oltre di ciò bisogna spedire una licenza in carta da bollo, e via discorrendo.

Lo stesso si deve dire allorchè si tratta dell'esercizio per vendita di qualche genere o fermentato o no. In tali casi è d'uopo assumere informazioni per sapere se nel luogo ove vuolsi aprire simile smercio vi sono già altri esercenti, a fine di non recare pregiudizio a coloro che ivi già esercitano.

Nessuno ignora certamente che la città di Torino deve pagare al Governo un milione e 150,000 lire per diritto di gabella. Questo benedetto milione si deve per necessità distribuire tra tutti gli esercenti di tali generi, ed a tal uopo si deggiono formare le relative tabelle per l'esazione, bisogna avere sott'occhio il numero di essi, e fissare per ciascuno una quota del canone. Fatta questa parziale distribuzione, è giocoforza poi che nell'interesse di caduno sia appoggiata a particolare boilettono o licenza. Ma più ripugnerebbe alla giustizia di accordare, per esempio, ancora una licenza nuova, dopo formate le dette tabelle di ripartizione, perchè, quando si parte dalla base della consumazione di tanti, e di caduno di detti esercenti, non si può più aumentare il numero di essi, perchè verrebbe a costituirsi per loro un pregiudicievole concorso, a menomarsi le entrate di coloro che già esercitano.

Ora per addivenire a tutte queste indagini è evidente che occorrono spese, e che per rimborsarle bisogna che vi sia un equo corrispettivo.

Dirassi che i comuni per queste spese come per le altre hanno il diritto di stabilire centesimi addizionali di sovrimposta. Ma io domando se sia giusto che si facciano pagare queste spese, non dagli esercenti a profitto individuale dei quali si concede la licenza, ma da tutti gli altri esercenti, ed anzi da tutti gli altri cittadini.

Dunque vi è un fondamento di giustizia nel far sì che le accennate spese si paghino da coloro a favore dei quali si concedono le licenze. L'unica considerazione che si deve fare è quella di vedere se l'ammontare di questa retribuzione sia eccessivo. Io però affermo che se si fa una media in genere, se in alcuni casi si può andare a lire cinque, sei, dieci per licenza, in altri casi è minore; e se si volesse tenere una media anche di lire 250, sarebbe questa di sacrificio al municipio stesso.

Dico quindi che attualmente dopo le ultime intelligenze che si presero col Ministero si tenne per base di esigere una data quota da coloro che richiedono questo permesso, la quale corrisponda, poco più, poco meno, alle spese che si debbono fare per la scritturazione, carta, ecc., in una parola per la spedizione dei medesimi; ed io credo che sarebbe cosa ingiusta l'abolire questo diritto in modo assoluto.

Ad ogni modo, quando fu imposto questo diritto del municipio era questi autorizzato a farlo e dalla legge e dal Governo, e se il Ministero credesse di ostare od all'applicazione giusta della predetta, come già venne opinato dai rispettivi legali consulenti, o di rinvocare in ora ciò che venne in prima da esso stesso autorizzato, vi sarà sempre un ultimo rifugio nel ricorrere ai tribunali competenti per definire ogni relativa controversia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Borella ha la parola.

**BORRELLA.** Siccome l'onorevole ministro delle finanze ha ripetuto oggi quello che ha già detto tante altre volte, onde provare alla Camera che le nuove imposte sugli esercenti trattorie e caffè non hanno impedito per nulla e non impediscono che si domandino sempre nuove licenze per tali esercizi e che ad ogni momento sorgano nuovi stabilimenti, io prego la Camera, affinchè non si lasci lusingare troppo da questa ragione, di verificare in tutte le ultime pagine dei giornali, ed in tutti gli uffici pubblici, tutti gli stabilimenti di questo genere, che si vanno chiudendo, e tutti i fallimenti che succedono. E pur troppo questa scena dolorosa io prevedo che verso la fine dell'anno sarà di molto aumentata, quando cioè tutte queste imposte, le quali finora non sono ancora sentite che per la metà, siano compiutamente messe in esecuzione.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

Mi pare che il ragionamento fatto dall'onorevole Notta non dissipi interamente i dubbi sollevati dall'onorevole Guglianetti,

L'onorevole Notta annoverava diverse specie di provvedimenti, e fra gli altri citava i provvedimenti edilizi. Io devo osservare che questi non entrano in questa questione. Il decreto reale menzionato dall'onorevole Guglianetti non parla che di quegli esercizi che sono tassativamente indicati nell'articolo primo di quel decreto.

Del resto l'argomento desunto dai regolamenti edilizi fu recato forse dall'onorevole Notta a modo d'esempio per dimostrare che molte volte si fanno dal comune tali spese veramente nell'interesse di un cittadino, e per una data opera che occorre di sorvegliare, le quali superano di gran lunga l'imposta che per quell'oggetto viene a carico del contribuente stabilita dalla legge. Anche questo ragionamento non regge. Non è mica nell'interesse di quel cittadino che intraprende la costruzione di un edificio che si praticano gli incumbenti prescritti dai regolamenti edilizi, ma nell'interesse generale affinchè siano spaziose e rettilineate le strade, e nelle nuove costruzioni siano osservate le leggi della salubrità e dell'euritmia.

E questo non si può dire che sia nell'interesse particolare di quel cittadino, il quale non è altro che l'occasione di quella spesa, ma non ne è la vera causa...

**NOTTA.** Si fabbrica per guadagnare.

**DEPRETIS.** Va bene, si fabbrica per guadagnare; ma si può fabbricare e guadagnare anche rimanendo all'infuori delle regole dell'euritmia e degli allineamenti che sono prescritte dal municipio, e in molti casi si guadagnerebbe anzi di più.

Venendo alla questione sollevata relativamente agli esercizi, mi pare che le osservazioni fatte dall'onorevole Notta non abbiano, come dissi, dissipate le obiezioni dell'onorevole Guglianetti. L'onorevole Notta ha sempre parlato degli incumbenti e delle spese che occorre che il municipio faccia quando si tratta del primo stabilimento di questi esercizi. Ma l'obiezione principale sulla quale, se ho bene inteso, insisteva l'onorevole Guglianetti, consiste in ciò, che quest'imposta non si mette solamente sui cittadini per una volta, cioè quando essi aprono un negozio, ma rimane annuale, ed è una vera imposta stabile.

Ma vi ha un'osservazione, a mio avviso, più grave ancora.

Io non so perchè in un dissidio che è nato tra il Governo ed il municipio di Torino, il signor ministro delle finanze ha creduto di cedere innanzi all'assistenza del municipio torinese, e di risolvere per tutti la controversia. Il signor ministro poteva riflettere che oltre il municipio di Torino, vi

sono due migliaia e mezzo di municipi i quali probabilmente non furono interpellati, e non hanno emesso parere alcuno sulla questione.

Io credo poi che alle spese a cui accennava l'onorevole Notta, ed all'imposta per sopprimerli nell'interesse dei municipi, si doveva pensare quando vennero in discussione le nuove leggi d'imposta. Ma venire con un decreto reale qual è quello del 14 aprile a colpire d'un'imposta tutti gli esercenti ivi menzionati, come sono coloro che tengono alberghi, trattorie, osterie, bettole, cantine, caffè, vendite di birra, di spiriti, di vino da esportarsi, e non solo senza distinguere l'importanza di questi negozi tra di loro, ma nemmeno tenendo conto delle diverse circostanze di luogo in cui questi negozi si trovano stabiliti, io dico che lo stabilire una tassa uniforme in questo modo è una violazione dei principii stabiliti dallo Statuto, e di quella proporzione più o meno razionale alla quale la Camera si è attenuta di fatto nel votare le leggi d'imposta.

Io quindi credo che sia conveniente invitare il Ministero a rinvocare questo decreto, o quanto meno a riformarlo in modo che la giustizia distributiva nel ripartire le imposte sia in questa circostanza un po' meglio osservata.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Notta.

**NOTTA.** Non parlerò per oppormi alle conclusioni del preopinante, ma soltanto per dare una spiegazione di fatto.

I diritti che si esigono a questo riguardo vengono imposti non come quotizzo, ma piuttosto come compenso delle spese che si fanno. Ho già citato l'esempio degli edifici, e ho detto che in questo caso le spese essendo maggiori, maggiore doveva essere il compenso.

Osservava benissimo l'onorevole Depretis che in siffatti casi il municipio agisce nell'interesse generale; ma egli ritiene che sebbene si tratti di un interesse generale, tuttavia vi è sempre di mezzo anche l'interesse speciale, perchè specialmente nella città di Torino il fabbricare divenne un'intrapresa commerciale come un'altra e quindi non è ingiusto che chi opera questo genere speciale di speculazioni soccomba anche ad una spesa speciale.

Venendo poi agli altri esercizi osservo che non è nemmeno giusto il sistema da lui proposto dicendo « almeno si esigesse una volta sola, » poichè, mio caro signore, finchè starà il sistema di abbonamenti e di riparto, e si dovrà per conseguenza ogni anno formare nuove tabelle, ogni anno si chiedono far nuove visite, spedire nuove licenze, e bollettini, ogni anno bisognerà informarsi e del numero degli esercenti, e del luogo dove eserciscono, e della consumazione che hanno, se essa è aumentata o diminuita; perchè quel riparto di 1,150,000 lire di gabella, per esempio, non si può fare una volta per sempre; ogni anno cambia, vi sono negozi che si chiudono, altri che si aprono, chi fa fortuna, e chi scapita; dunque anno per anno bisogna fare dei cambiamenti, anno per anno si devono chiedere, e si accordano dette licenze e queste si danno generalmente e quasi esclusivamente in principio dell'anno, perchè, come diceva, nel corso dell'anno, sono pochissime quelle che si ammettono per non alterare la distribuzione che si è fatta delle quote del canone da pagarsi da caduna categoria dei contribuenti. Dunque quasi annualmente si riproducono tutte queste concessioni. Io non voglio entrare più oltre in questa materia, voglio soltanto dire che non si pretende di esigere un quotizzo, ma che si crede di essere in ragione di avere un compenso per gli spediti permessi da coloro ai quali profitta questo genere di negozio.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Lo ripeto, il Governo non si è arreso alle istanze dei municipi onde concedere la facoltà di stabilire questi diritti, se non dopo che fu convinto che i comuni erano assistiti in ragione; ed io penso che la Camera riconoscerà la gravità degli argomenti posti avanti dai municipi stessi. L'articolo 15 della legge 30 settembre 1848 dice: « Le amministrazioni di pubblica sicurezza non avranno ingerenza amministrativa sugli alberghi, trattorie, caffè, osterie, ed altri stabilimenti di analoga natura che sono indistintamente posti per questo rispetto sotto la esclusiva dipendenza delle amministrazioni comunali, dalle quali si rilasciano le occorrenti licenze, esigendone a totale profitto del comune i relativi diritti che dal Consiglio saranno fissati sulle basi da determinarsi con generale provvedimento del Governo. »

Dunque, appoggiati a quest'articolo i municipi dicevano: sta a noi il dare queste licenze, dunque noi abbiamo il diritto di esigere i relativi diritti. Questo non è stato abolito dalla legge sulle professioni perchè non è un quotizzo come esisteva prima di quella legge, non è una tassa sopra questi esercizi, è solo un compenso all'obbligo non solo di somministrare la licenza, ma altresì di sorvegliare gli esercenti. Ed è dietro questi motivi che alcuni municipi volevano mantenere una tassa molto più elevata di quella fissata dal decreto reale. Allora il Ministero, valendosi della facoltà di determinarla con un generale provvedimento, ne ha ridotto il massimo a quel tanto che si presumeva necessario per strettamente sopperire alle spese che la somministrazione di queste licenze potevano imporre ai municipi; e credo che in ciò si sia rispettato il diritto dei municipi, e curato gl'interessi dei contribuenti.

Si noti d'altronde che non s'impone ai municipi alcun dovere, non si dice loro: riscuoterete questa somma; ma loro si fa solo facoltà di percepirla in quel tanto che stimeranno conveniente fino al *maximum* fissato dal decreto.

Non era quindi necessario d'interpellare i due mila e tanti municipi a cui alludeva l'onorevole deputato Depretis. Sarebbe ciò stato opportuno se si fosse loro imposto un obbligo, ma per concedere loro una mera facoltà io non istimo fosse necessario, indispensabile d'interpellarli. I municipi che non credono di dover applicare questa tassa, o che credono il *maximum* fissato dal decreto troppo elevato, o non l'applicheranno affatto, o si contenteranno di un diritto minore, ed io farò plauso a questi municipi, giacchè, ripeto, è a malincuore che io acconsentii a questo decreto reale. Ma ho creduto che esso mi era imposto dall'articolo 15 della legge 30 settembre 1848, e con me l'ha creduto, se non erro, anche il Consiglio di Stato, il quale ha dato un parere in questo senso. (*Harità*)

Allora veramente io non ebbi più nulla a ridire; ho dovuto cedere, ed ho promosso il decreto. (*Harità*)

**MARTELLI.** Io son d'avviso che nella presente questione hanno tutti ragione; i municipi ad esigere l'imposta, ed il Ministero a concederla. Ma stimo che non istà veramente qui il peccato. Sapete, o signori, dove sta la piaga? Io credo di metterci la mano sopra; sta nella gran mania che tanto si lamenta, di volere sempre tutelare il diritto dei privati; sta nella burocrazia.

Se i municipi si attenessero a regole generali, specialmente poi ora che abbiamo la legge dei comuni presentata, e che servirà di Codice generale per tutti i comuni, essi non avrebbero più bisogno di tanti regolamenti speciali, di tante sorveglianze, di tante spese di cancelleria.

Con una legge generale si provveda ad ogni minuto interesse, ed allora non sarà più necessaria tanta tutela e tanta

sorveglianza; non sarà più necessario lo spedire licenze. Chi vuole eseguire la legge non avrà più bisogno di chiedere licenza. In questa guisa non saranno più necessarie tante spese d'impiegati.

Ma mi si dirà: e quando si contravviene da taluno alla legge, queste spese di sorveglianza chi le sopporta? Io rispondo che questo è giusto e ragionevole.

Ma disse l'onorevole deputato Bertini l'altro giorno che molte contravvenzioni si pagano nella città di Torino e che migliaia di lire entrano nelle sue casse. Dunque queste migliaia di lire debbono servire per la sorveglianza per dichiarare in contravvenzione chi non eseguisce la legge.

Ma io credo che la ragione per cui si viene a fare questa discussione si è precisamente perchè si vuole che vi sia un permesso per eseguire la legge, il che è ingiusto.

**GUGLIANETTI.** Io non sono solito di stancare la Camera con lunghi discorsi, spero perciò che vorrà permettermi di fare alcune osservazioni ai miei oppositori.

Io non farò qui una questione legale, se il Ministero abbia veramente commesso un'incostituzionalità cedendo alle istanze vivissime del municipio di Torino...

**NOTTA.** No, no!

**GUGLIANETTI...** alla minaccia, se così si vuole, di una lite; osservo solo che la legge del 1848 era anteriore a tutte le nuove imposte dirette sul commercio. Ora se volevasi fare un beneficio alla città di Torino, perchè pigliare una classe di contribuenti già tanto afflitta dalle imposte, già tanto perseguitata dal fisco?

Mi risponde il signor ministro che i municipi non sono forzati ad esigere la tassa, ma il signor ministro sa meglio di me quanto i municipi siano disposti ad imitare la rapacità fiscale, quando trovino aperta una via per molestare solo una classe di cittadini.

Dal momento però che l'onorevole signor ministro e il signor sindaco di Torino sono disposti ad accettare un articolo di legge che abolisca la tassa di cui trattasi, io pregherei la Commissione a formulare questo articolo, oppure a permettermi di venire nel suo seno per avvisare ai modi di togliere siffatto inconveniente. Prego pure il signor ministro a volermi rispondere intorno ai provvedimenti per ovviare ai mali prodotti dalla crittogama.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Mi scusi l'onorevole preopinante, aveva dimenticato di rispondere alla seconda parte del suo primo discorso relativamente alla condizione delle provincie, le quali erano state più flagellate dalla malattia delle viti. Il Ministero ha più volte manifestata la simpatia che provava per queste provincie; ma non credo che abbia mai assunto l'impegno di proporre misure eccezionali a loro riguardo. Io aveva assunto un impegno rispetto ai diritti delle gabelle, quando si riconosce che la materia imponibile, cioè il vino, era diminuita di molto in quantità.

Sicuramente, se la crittogama fosse mai per diventare assolutamente endemica, se non scomparisse, o non scemasse di molto in intensità, sarebbe mestieri modificare in alcuna parte il sistema d'imposte dirette relativamente alle provincie vitifere, a quelle che sono state più specialmente danneggiate, giacchè l'onorevole deputato Guglianetti non ignora che, se questa malattia apportò danni gravissimi ad alcune provincie, è stata sorgente di benefizi larghissimi ad alcune altre.

**GUGLIANETTI.** Sono ben poche.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Saranno poche, ma ce ne sono. Vi è tal provincia che ha in

quest'anno veduto triplicarsi, quadruplicarsi il proprio reddito, ed avvi tal località in cui il prodotto del vino ha quasi pagato il prezzo della terra. Quindi sarebbe impossibile, perchè ingiusto, adottare una misura generale rispetto alle provincie vitifere.

Pur troppo il fisco non può tenere conto delle circostanze sfavorevoli, ed anche negli anni di mediocre raccolto è costretto a richiedere questa domanda nelle annate buone. Ove si dovesse dare un compenso pei casi straordinari d'infortunio, si dovrebbe pure dalle provincie che per tali fatti si trovano singolarmente favorite, esigere una somma maggiore. Così nella provincia di Novara, se si dovessero alleggerire i proprietari di vigneti, si dovrebbero aggravare i proprietari di risaie, poichè, se i primi hanno veduto scemare di molto le rendite loro, i secondi hanno veduto quest'anno le loro rendite raddoppiarsi. Bisognerebbe dunque imporre agli uni quello che si condona agli altri. Vede quindi l'onorevole deputato che si entrerebbe in una via molto pericolosa. Lo ripeto, se questa malattia avesse per effetto di far rinunziare alla coltivazione della vite, bisognerebbe necessariamente prendere opportuni provvedimenti.

Se in certe colline si dovesse abbandonare tale coltura, difficilmente vi si potrebbe sostituirla un'altra molto proficua, e sarebbe il caso di provvedere per mezzo del catasto oppure per mezzo d'un provvedimento provvisorio; ma speriamo che questa calamità finirà una volta, come finì la malattia delle patate, come finì quella del riso.

**DI REVEL, relatore.** Non potrei parlare a nome della Commissione intera relativamente alla proposta che venne fatta or ora dall'onorevole Guglianetti. Dirò solo che i pochi membri che siedono al banco della Commissione assentono con me nel dire che non è qui il luogo di occuparsi di questa questione. Noi discutiamo presentemente il bilancio attivo dello Stato, cioè la rendita che autorizziamo il Governo a percepire, e non abbiamo a parlare di quella dei comuni.

Se noi prendiamo occasione dalla discussione del bilancio attivo dello Stato per addentrarci in tutte le parti che si riferiscono all'amministrazione ed alle rendite comunali faremmo una discussione troppo ampia e che non si finirebbe così presto.

Faccio poi osservare che fu sottoposto alla Camera un progetto di legge relativo all'amministrazione comunale, nel quale verrà determinato quali imposte si possano stabilire a favore dei comuni. Intanto pare sia stato riconosciuto che la determinazione di questa tassa non è cosa arbitraria, imperocchè il Governo deve provvedervi in dipendenza di una legge. Questa autorizzava i comuni a percepire un diritto per la spedizione delle licenze, e rimandava ad una legge il determinare la quota. Il Governo che cosa ha fatto? Ha stabilito il *maximum* della somma, ma non ha costretto i comuni ad imporlo.

Il deputato Guglianetti dice che i comuni profiteranno di tale disposizione.

Di due cose l'una, io rispondo: od i municipi rappresentano i cittadini che li eleggono, ed allora è certo che prenderanno una deliberazione conforme agli interessi dei loro committenti; o per contro i municipi non rappresentano veramente i cittadini che fanno parte del comune, ed allora sta bene che si presenti una legge per addivenire ad una riforma.

**DEPRETIS.** Risponderò brevemente alle osservazioni fatte dal relatore.

Egli dice che non sarebbe nel bilancio attivo il luogo in

cui debba inserirsi la disposizione proposta dal deputato Guglianetti.

Io credo che negli articoli d'approvazione del bilancio potrebbe senza inconvenienti inserirsi una simile disposizione; nell'articolo 4 ove si dice appunto che nulla resta innovato quanto all'esazione di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

Quanto a ciò che disse il signor relatore, di mandare la questione alla legge comunale, io mi limiterò a dire che pur troppo nessuno può garantire in qual tempo la nuova legge comunale sarà posta in vigore; io spero e credo che lo sarà prestamente; ma nessuno, ripeto, può garantirlo; cosicchè se attendiamo per questo male il rimedio dalla nuova legge comunale, potrebbe darsi che venisse un po' tardi. Riguardo alla libertà della rappresentanza municipale a cui vorrebbe il signor relatore che si lasciasse piena balia in questa materia, io, quantunque amico della libertà e dell'autonomia dei comuni, quant'altri mai, non posso però sacrificare a questa autonomia, e a questa libertà la giustizia nelle basi dell'imposta, e ciò nell'interesse del contribuente.

Io desidero che il comune amministri liberamente le sue entrate, abbia vita propria, e nelle spese la maggiore libertà d'azione, ma credo che nel riparto delle sue imposte il comune deve conformarsi a quegli stessi principii di giustizia che sono adottati dallo Stato, e deve ripartirle quindi equabilmente sui cittadini.

Io trovo del resto giusta l'osservazione del deputato Guglianetti, che cioè i comuni, i quali sono sovraccaricati di spese, avendo un mezzo di procurarsi un introito, in molti casi ne profiteranno senza molte indagini.

Aggiungo poi che il Governo usando di questa facoltà, che egli crede di avere, doveva uniformarsi, e lo poteva agevolmente, ai principii generali che informare devono la nostra legislazione in fatto d'imposte, e doveva quindi stabilire l'imposta, se la credeva necessaria, sopra altre basi.

Io credo per conseguenza che le obiezioni fatte non reggano, e, come ho detto, non trovo opportuno che una provvidenza venga fin d'ora inserita in questa stessa legge che discutiamo.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe rimandare questa questione alla Commissione, acciocchè essa la esamini, e vegga se sia il caso di aggiungere un articolo speciale a quelli del progetto per l'approvazione del bilancio attivo.

**DEPRETIS.** Non si è fatta altra proposizione.

**DI REVEL, relatore.** Se si vuol rimandare la questione alla Commissione acciocchè la studi, per me non ho difficoltà di aderirvi. Altrimenti dirò all'onorevole preopinante che certamente il relatore di questo bilancio non poteva ignorare che esisteva una disposizione la quale confermava tutte le percezioni che hanno luogo a favore dei comuni e delle divisioni. La questione consisteva nel vedere se questa era una imposta debita od indebita. Mi pare che la discussione abbia abbastanza chiarito che essa non è indebita.

Io poi, nella questione di libertà ai comuni di imporre o non imporre, non avrei creduto di avere contrario l'onorevole Depretis, perchè qui si tratta di dare una facoltà ai comuni, della quale possono usare a loro piacimento.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** La presente questione è di qualche gravità, poichè ha diviso il Ministero e le persone che lo consigliano. L'onorevole deputato Di Revel propone di rimandarla alla legge comunale. Io dirò che, quanto meno, si rimandi all'anno venturo. Ora siamo alla metà dell'esercizio. I municipi hanno

già riscosso questi diritti, e prego di notare che questa disposizione ha procurato agli esercenti un notevole beneficio, giacchè a Torino ed in altre città principali essi pagavano molto più di lire 2 50. Io avrei desiderato che i municipi li esonerassero, ma alla fin fine vi è già un notevole vantaggio per loro, e poi questa tassa non è tanto grave che sia opportuno il venire ad imporre questa riforma a metà dell'anno. La discussione che ha avuto luogo in questa Camera basterà certamente perchè, o la Commissione sulla legge comunale, o quella del bilancio del 1855 la prendano in maturo esame, ed allora si potrà senza inconvenienti venire ad una definitiva soluzione.

**DEPRETIS.** Per mia parte annuisco che sia rimandata al bilancio del 1855.

**PRESIDENTE.** Categoria 13. *Tassa sulle vetture*, proposta dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 1,000,000.

(È approvata.)

Categoria 14. *Centesimo di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per spese di riscossione*, lire 1,440,000.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Prendendo occasione da questa categoria l'onorevole relatore del bilancio ha fatto alcune osservazioni intorno ai 5 centesimi per le spese d'avviso che si richieggono dai contribuenti. Egli avvertiva che, siccome il prodotto dei 4 centesimi superava le spese di riscossione, l'erario avrebbe ben potuto assumersi a suo carico questa specie di sovratassa di 5 centesimi che si richiede per le spese d'avviso, e quindi invitava il Governo a prendere in esame questa questione onde vedere di esonerare i contribuenti da quest'aggravio.

Io non nego che i 4 centesimi aggiunti alle contribuzioni dirette superino le spese di riscossione, seppure per spesa di riscossione si vuole solo tenere conto di quanto si corrisponde agli esattori e di quanto si spende per la stampa e la distribuzione dei ruoli. Ma se si vuole altresì, come pare razionale, tenere conto di quanto costa l'amministrazione delle contribuzioni dirette, la quale concorre alla riscossione di queste imposte, si vedrà che il sacrificio che si impone ai contribuenti non supera quanto viene dall'erario pubblico erogato.

Aggiungerò una considerazione assai grave, che mi pare dovrebbe indurre la Camera a mostrarsi indulgente riguardo a questi centesimi di riscossione. Le imposte di quotità sono soggette ad essere menomate nel corso della esazione. Accade che nel corso dell'anno molti contribuenti si trovano nell'impossibilità di soddisfare alla quota loro imposta. Se questo avviene in limiti ristrettissimi per le imposte sugli immobili, si spiega invece sopra una larga scala per le imposte che colpiscono le persone, cioè l'imposta sull'industria, e la personale mobiliare.

Per ciò che riflette queste imposte, si verifica ogni anno una grandissima deficienza cagionata dalla mutata condizione di molti contribuenti. E ciò tanto è vero, che quest'anno si è stanziata in bilancio la somma di 100,000 lire per far fronte a questa deficienza, e se ho da dire il vero, io credo che non basterà, e dovremo ancora aumentarla nei futuri esercizi.

In Francia dove vi sono anche alcune imposte dirette di quotità, specialmente la tassa *patenti*, s'impongono due centesimi per far fronte a queste quote inesigibili, a questi *non valeurs*. Noi però non abbiamo creduto doverlo fare.

Questo lo dico non per venirvi a chiedere l'aumento di questi centesimi, ma per dimostrarvi come siano meno gravi i centesimi stabiliti per le spese di riscossione; chè se

questi centesimi lasciassero anche qualche beneficio all'erario, questo non varrebbe a compensarlo di ciò che avrà a perdere a cagione delle quote inesigibili.

Vengo ora alla spesa degli avvisi, ai cinque centesimi che si fanno pagare ai contribuenti per ogni avviso. Non nego che sarebbe a desiderarsi che di questo nuovo aggravio venissero esonerati. Tuttavolta faccio osservare all'onorevole preopinante che ne seguirebbero delle conseguenze forse gravi se questa tassa venisse abolita, oppure se venisse posta a carico dello Stato. Questa tassa ora è riscossa direttamente dall'esattore, il quale non se ne dà carico ne' suoi conti, ma la corrisponde direttamente alle persone incaricate di portare questi avvisi; e queste persone, in forza della legge, sono i messi comunali; e convien dire che questo piccolo provento costituisce per loro un supplemento di stipendio, e che, ove venissero ad esserne privati, sarebbe forza che i comuni accrescessero il loro soldo, e quindi ciò che i contribuenti guadagnerebbero da un lato lo perderebbero dall'altro. Ma per di più, ove questi messi non ricavassero qualche vantaggio dalla distribuzione di questi avvisi, è probabile che questo servizio si farebbe men bene.

Dirà forse l'onorevole relatore non essere contrario a che si corrisponda qualche cosa ai distributori degli avvisi, ma riputare giusto che questa spesa ricada a carico dell'erario e venga in corrispettivo di quanto esso ricava dall'imposta dei centesimi addizionali su tutte le imposte dirette.

Questo sistema avrebbe un gravissimo inconveniente. Onde questa contabilità fosse tenuta regolarmente, bisognerebbe sottoporre gli esattori alla tenuta dei vari registri corrispondenti agli avvisi che si spediscono. Quindi converrebbe che tutti questi registri fossero mandati all'amministrazione centrale per essere verificati, e che, secondo le risultanze di essi, venissero spediti altrettanti mandati di rimborso.

Questo creerebbe naturalmente un aggravio continuo, grandissimo per l'amministrazione centrale. Sarebbero per lo meno da tre mila mandati circa di rimborso, quando anche si volesse farne un solo per ogni esattore. Ma, siccome appunto vi sono tante serie di avvisi quante sono le contribuzioni, sarebbe forse più regolare per potere stabilire un controllo, di spedire tanti mandati quanti sono i ruoli delle contribuzioni, e questo verrebbe ad accrescere il numero dei mandati in una proporzione duplice e triplice, e ne richiederebbe forse una spedizione da otto a dieci mila.

Se in conseguenza la Camera troverà troppo gravosi i quattro centesimi, si diminuiranno, ma non si obblighi l'amministrazione centrale di provvedere all'esatto rimborso di tutte quelle spese che si vorrebbe porre a carico degli esattori per far distribuire gli avvisi.

Quando saremo in condizioni più prospere, allora diminuiranno questi quattro centesimi, ma insino ad allora io prego la Camera a non voler costringere il Ministero ad una modificazione, la quale, oltre all'accennato inconveniente, avrebbe quello di accrescere di molto la mole degli affari che già sopraccaricano l'amministrazione centrale, e specialmente quella delle finanze.

L'onorevole relatore ha osservato, e molto opportunamente, indicando la cifra a cui sale la contribuzione prediale, che questa cifra nel complesso è moderata, che quando si pensi che tutti gl'immobili di terraferma non pagano complessivamente che 12,700,000 lire d'imposta regia, non si può dire che la proprietà sia correlativamente gravata; che, se il peso è mal distribuito, nel complesso però non è grave; che così neppure i fabbricati non sono soverchiamente onerati. Appunto per queste considerazioni io crederei inoppor-

tuno di costringere il Ministero a fare una riforma, la quale non solo cagionerebbe un danno alle finanze di qualche rilievo, forse di 100,000 lire, ma accrescerebbe la già complicata e grave mole degli affari in una proporzione straordinaria.

L'onorevole relatore ha pure invitato il Ministero ad occuparsi delle spese della compulsione militare; e qui io non esito a dichiarare che accetto ben volentieri l'invito, e me ne occuperò seriamente. Tuttavolta, come l'onorevole relatore non ha fatto che indicare, senza entrare in particolari, le disposizioni in vigore relative alla compulsione militare, si potrebbe credere da alcuni che la spesa fosse uniforme in tutti i casi.

La spesa non è assolutamente proporzionale, ma ha una certa gradazione, che, se non è precisamente in una proporzione geometrica coll'ammontare della tassa da riscuotersi, segue tuttavia una certa progressione. Si può certamente migliorare, e sarà un oggetto degli studi del Ministero. Ma io credetti necessario di far avvertire che qui non vi era poi tutta quella ingiustizia che forse si potrebbe credere.

Ed a questo proposito non citerò che le due cifre estreme. La spesa è di quindici centesimi al giorno per chi paga lire cinque di tassa, e di lire due per chi paga lire cento: scorgesi dunque che vi è una certa proporzione tra l'ammontare del debito e le spese di compulsione.

**DI REVEL, relatore.** Io penso di avere assenziente nella questione che sostengo gli onorevoli membri che poco anzi ebbi per avversari, perchè allora si trattava di contemplare nella legge sul bilancio una disposizione per introdurre la facoltà di continuare ad esigere una tassa, almeno dal consenso, mi pare, della Camera autorizzata; e qui invece si tratta di introdurre la percezione di una somma che non è autorizzata. In forza di una istruzione del mese di aprile 1816 gli esattori debbono mandare l'avviso del pagamento delle imposte ai contribuenti.

Questo avviso serve loro per indicare di quale somma sono debitori; perocchè bisogna ben conoscere che la pubblicazione dei ruoli non vale per i contribuenti. Essa è una pubblicazione che si fa all'albo pretorio, e nessuno realmente sa quello che deve pagare se non quando gli viene recato l'avviso. E perciò, come si diceva poc'anzi essere opportunissimo, in questo avviso è indicato quanto ciascuno debba per contribuzione regia, quanto per contribuzione provinciale e per la comunale, onde ogni contribuente possa formarsi un criterio e vedere da che proceda l'aumento o la diminuzione, le variazioni insomma di quanto deve pagare.

Dunque in una istruzione del 1° aprile del 1816, se non erro, autorizzata per legge, si faceva facoltà agli esattori di richiedere cinque centesimi per ogni avviso mandato al contribuente. Anzi questi cinque centesimi sono portati in istampa nell'avviso stesso, e si riscuotono dall'esattore quando la contribuzione viene scontata. Ora si chiese nella relazione, perchè non è cosa ben chiarita, se questi centesimi vadano per intero al latore dell'avviso, che è il messo del comune, oppure se ci siano per parte degli esattori certi convegni fatti coi messi, per cui una parte di questo provento vada in mano dei primi. Comunque, la percezione, per quanto concerne la contribuzione fondiaria, era autorizzata per legge, e non se ne parla più; ma per le contribuzioni dirette, che sono di poi state stabilite, come per quella sui fabbricati, per quella sulle vetture, insomma per le cinque contribuzioni dirette, non avvi disposizione di legge che stabilisca quel diritto. Eppure si mandano questi avvisi e si riscuotono i cinque centesimi. E ora queste spese sono tanto

più gravi pel contribuente in quanto che si mandano due avvisi, nel primo dei quali si dice di pagare provvisoriamente, nel secondo definitivamente; ed ogni volta che un contribuente è in ritardo si spediscono avvisi su avvisi. È questa una specie di compulsione, mitissima, se si vuole, ma pur sempre compulsione pel contribuente.

Ora io non intesi nella relazione di dire: date nulla per la spedizione di questi avvisi, oppure non mandateli. Anzi mandateli, perchè, se non si manderanno gli avvisi, non si pagheranno le imposte.

Il Governo deve occuparsi non solo di riscuotere quanto gli è dovuto, ma ancora di agevolare al contribuente il mezzo di pagare. La Commissione non propose alcun modo di fare fronte alla spesa di questi avvisi, vedendo che i quattro centesimi di sovrimposta per le spese di riscossione bastavano all'oggetto a cui erano destinati; perchè bisogna notare che questi centesimi di sovrimposta vennero dopo la formazione del personale delle contribuzioni dirette.

Ove poi si volesse fare di questo oggetto una contabilità con pagamenti fatti provvisoriamente dagli esattori, e quindi ne fossero rimborsati, io sarei perfettamente d'accordo col l'onorevole signor ministro che la spesa della carta e della spedizione dei rimborsi sarebbe forse ad un dipresso eguale a quella che si vuole risparmiare diversamente. Bisogna convenire coi comuni onde sia data ai messi una determinata retribuzione, e di questo potrebbe occuparsi il sindaco. Difatti è il sindaco che consegna al messo gli avvisi; e se realmente questi cinque centesimi andassero a favore dei portatori, molti sarebbero quelli che ne ambirebbero l'incarico, massime in certe località. Il signor ministro stesso confessa che a Torino la somma di questi avvisi ascende a 26,000 lire.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ma quanti uomini crede l'onorevole relatore sieno a ciò necessari?

**DI REVEL, relatore.** Non credo che ce ne vogliano tanti quando i contribuenti abitano in una città. Dove ce ne vogliono molti è là dove i contribuenti sono dispersi sopra una larga periferia.

Nel primo caso credo che un uomo che abbia buone gambe e buona lena possa avere in questo modo una non dispregevole rendita. Il Governo è o non è autorizzato a percepire questi cinque centesimi per conto del messo? Se noi parliamo delle contribuzioni in vigore all'epoca in cui questa disposizione emanò, non si può muovere nessuna questione. Ma, se parliamo delle contribuzioni dirette che furono stabilite dopo, noi non troviamo nella legge una disposizione che conceda la stessa autorizzazione. E siccome si sono stabilite tasse personali che si comporranno di tante piccole quote, non si aggravino queste piccole quote coll'aggiunta di tanti centesimi che per quelli che ne saranno colpiti formano un certo oggetto.

Io mi riassumo e dico che un avviso ai contribuenti va dato, e va dato ad ogni costo. La questione adunque sta solo nel mezzo di retribuirci, laddove ciò sia necessario, i messi del comune che li portano; ma la percezione che attualmente si esercita non è legale. Quindi, o si autorizzi con una disposizione legislativa, o si abolisca assolutamente allo stesso modo, a meno che il Ministero non prenda l'impegno di non più tollerarla.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole relatore crede che la riscossione di cui si tratta sia illegale per l'imposta personale-mobiliare e per quelle sulle patenti e sui fabbricati.

Innanzitutto farò osservare che per l'imposta prediale non ha origine da una circolare, ma bensì da un regio brevetto

del 3 dicembre 1818. Questo fissava a dieci centesimi la spesa dell'avviso, la quale fu poi ridotta a cinque da una circolare.

Noterò successivamente che tutte le tasse dirette che vennero stabilite contengono, relativamente alle spese di riscossione, una disposizione che le assimila alle antiche. Diffatti nella legge relativa alle vetture pubbliche vediamo che nell'articolo 25 sta scritto:

« La tassa ordinata dalla presente legge è pareggiata alle contribuzioni dirette in ordine ai privilegi, ai ruoli, ai modi ed alle spese di riscossione. »

Ciò posto, se per l'imposta diretta che esisteva si potevano riscuotere i cinque centesimi per spese di avviso, è evidente che lo stesso si può fare per ciò che concerne la tassa sulle vetture.

Una disposizione consimile si trova nella legge relativa alla tassa sulle patenti.

Io ripeto dunque che la riscossione dei cinque centesimi, a parer mio, è perfettamente legale, e che, se venisse ad essere dichiarata illegale, siccome il Governo non potrebbe imporre ai municipi l'obbligo di far distribuire questi avvisi, dacchè non vi è legge che a ciò li astringa, bisognerebbe necessariamente che lo Stato corrispondesse un'indennità agli esattori.

Prego la Camera di avere presente una circostanza.

Altra volta gli esattori erano retribuiti a ragione di un aggio proporzionato alla riscossione; crescendo i tributi, cresceva altresì la paga all'esattore. Il Ministero, ed io ho preso l'iniziativa di questa riforma, ha sostituito all'aggio proporzionale una paga fissa, la quale ha diminuito di molto il profitto degli esattori. Se fosse rimasto in vigore l'antico sistema, la retribuzione degli esattori sarebbe aumentata in proporzione del lavoro che loro si è imposto. Invece noi abbiamo mantenuto lo stipendio a un dipresso negli antichi limiti, ed abbiamo aumentato di molto il loro lavoro e la loro responsabilità.

Ora sarebbe dopo tale riforma, io credo, assolutamente impossibile il porre a carico degli esattori la spesa di distribuzione di questi avvisi. Epperò sarebbe questa una spesa

che dovrebbe sopportare l'erario pubblico, ed io credo che questo non sia il momento di imporre questo carico alle finanze.

D'altronde nessun reclamo si è elevato contro questi avvisi dalla immensa quantità dei contribuenti, poichè è una spesa affatto insignificante; e se fosse a carico dell'erario aumenterebbe ancora il già troppo considerevole disavanzo.

Prego quindi la Camera di non voler prendere alcuna disposizione in proposito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Zirio ha la parola.

*Voci.* Domani! domani!

#### **PROGETTO DI LEGGE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REALI.**

**PALEOCAPA**, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare un progetto di legge tendente a modificare la classificazione delle strade reali parallele alle ferrovie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1862.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1854;

2° Discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Sassari e le provincie di Sassari e di Alghero ad eccedere il limite normale delle loro imposte;

3° Discussione del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1854.